

*COMMISSIONE DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO PER L'ESAME DELLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO UNICO RECANTE DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E
INTEGRAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E
INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,
RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	12
TITOLO I POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI.....	12
<i>Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 2 Definizioni.....</i>	<i>12</i>
TITOLO II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	15
<i>Articolo 3 Disposizioni comuni.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 4 Responsabile unico del procedimento nei contratti di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e ad altri servizi tecnici.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 5 Responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 6 Responsabile del procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.....</i>	<i>24</i>
TITOLO III AFFIDAMENTI DI APPALTI E CONCESSIONI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE	25
<i>Articolo 7 Disposizioni comuni.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 8 Modalità dell'affidamento diretto.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 9 Procedura negoziata.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 10 Requisiti per l'affidamento.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 11 Rotazione degli inviti e degli affidamenti.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 12 Indagini di mercato.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 13 Elenchi degli operatori economici.....</i>	<i>30</i>
PARTE II – SISTEMI DI AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI DI LAVORI.....	31
TITOLO I SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE.....	31
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	31
<i>Articolo 14 Natura delle società organismi di attestazione.....</i>	<i>30</i>
CAPO II REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE.....	31
<i>Articolo 15 Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 16 Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 17 Requisiti di indipendenza delle SOA.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 18 Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 19 Variazioni di capitale sociale.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 20 Contenuto dello statuto.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 21 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 22 Controlli sui requisiti delle SOA.....</i>	<i>37</i>
CAPO III OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA	37
<i>Articolo 23 Fusione.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 24 Cessione di azienda o di ramo d'azienda.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 25 Contratti di attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA.....</i>	<i>38</i>
CAPO IV ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE	38
<i>Articolo 26 Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione.....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 27 Tariffe.....</i>	<i>39</i>

CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO.....	40
<i>Articolo 28 Vigilanza dell'ANAC sulle SOA.....</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 29 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 30 Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione.....</i>	<i>43</i>
TITOLO II – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE.....	43
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	43
<i>Articolo 31 Attestazione di qualificazione.....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 32 Categorie e classifiche di qualificazione.....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 33 Sistema di gestione per la qualità aziendale.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 34 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro.....</i>	<i>47</i>
CAPO II REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO.....	48
<i>Articolo 35 Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 36 Istruttoria di qualificazione.....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 37 Requisiti di ordine generale.....</i>	<i>50</i>
<i>Articolo 38 Requisiti di ordine speciale.....</i>	<i>50</i>
<i>Articolo 39 Qualificazione per specifiche categorie.....</i>	<i>53</i>
<i>Articolo 40 Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione.....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 41 Incremento convenzionale premiante.....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 42 Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.....</i>	<i>56</i>
<i>Articolo 43 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.....</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 44 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero.....</i>	<i>58</i>
<i>Articolo 45 Rivalutazione dei lavori eseguiti.....</i>	<i>59</i>
<i>Articolo 46 Direzione tecnica.....</i>	<i>59</i>
<i>Articolo 47 Contenuto delle attestazioni di qualificazione.....</i>	<i>60</i>
<i>Articolo 48 Verifica triennale.....</i>	<i>61</i>
CAPO III CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	62
<i>Articolo 49 Società tra concorrenti riuniti o consorziati.....</i>	<i>62</i>
<i>Articolo 50 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.....</i>	<i>62</i>
<i>Articolo 51 Consorzi stabili e reti d'impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane.....</i>	<i>63</i>
<i>Articolo 52 Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.....</i>	<i>64</i>
<i>Articolo 53 Terzi affidatari di lavori del contraente generale.....</i>	<i>65</i>
<i>Articolo 54 Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione.....</i>	<i>65</i>
CAPO IV QUALIFICAZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA	66
<i>Articolo 55 Ambito di applicazione.....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 56 Valutazione dei requisiti di qualificazione.....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 57 Obblighi di comunicazione e attività di verifica.....</i>	<i>67</i>

<i>Articolo 58</i>	<i>Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari.....</i>	<i>68</i>
CAPO V SISTEMA SANZIONATORIO.....		68
<i>Articolo 59</i>	<i>Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione.</i>	<i>68</i>
<i>Articolo 60</i>	<i>Sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione.</i>	<i>69</i>
CAPO VI QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE.....		69
<i>Articolo 61</i>	<i>Sistema di qualificazione.</i>	<i>70</i>
<i>Articolo 62</i>	<i>Requisiti per la qualificazione del contraente generale.</i>	<i>70</i>
<i>Articolo 63</i>	<i>Requisiti di ordine generale del contraente generale.....</i>	<i>71</i>
<i>Articolo 64</i>	<i>Requisiti di ordine speciale del contraente generale.....</i>	<i>71</i>
<i>Articolo 65</i>	<i>Procedure per la qualificazione del contraente generale.....</i>	<i>73</i>
<i>Articolo 66</i>	<i>Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale.....</i>	<i>74</i>
<i>Articolo 67</i>	<i>Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.</i>	<i>75</i>
<i>Articolo 68</i>	<i>Qualificazione da parte di imprese singole in forma di società commerciali o cooperative.....</i>	<i>75</i>
<i>Articolo 69</i>	<i>Qualificazione dei consorzi stabili.</i>	<i>76</i>
<i>Articolo 70</i>	<i>Qualificazione dei consorzi di cooperative.</i>	<i>77</i>
<i>Articolo 71</i>	<i>Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.....</i>	<i>78</i>
<i>Articolo 72</i>	<i>Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione del contraente generale.</i>	<i>78</i>
TITOLO III AVVALIMENTO		79
<i>Articolo 73</i>	<i>Finalità dell'avvalimento.....</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 74</i>	<i>Oggetto dell'avvalimento.</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 75</i>	<i>Contratto di avvalimento e qualificazione mediante avvalimento.</i>	<i>80</i>
<i>Articolo 76</i>	<i>Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione del contratto.....</i>	<i>81</i>
TITOLO IV PROGETTAZIONE DEI LAVORI.....		81
CAPO I PROGETTAZIONE.....		81
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI.....		81
<i>Articolo 77</i>	<i>Criteri generali per la progettazione.</i>	<i>81</i>
<i>Articolo 78</i>	<i>Quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione.....</i>	<i>82</i>
<i>Articolo 79</i>	<i>Livelli della progettazione di lavori pubblici.....</i>	<i>84</i>
<i>Articolo 80</i>	<i>Quadro economico dell'opera o dell'intervento.....</i>	<i>85</i>
<i>Articolo 81</i>	<i>Utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici.....</i>	<i>87</i>
SEZIONE II DISCIPLINA DEI DIVERSI LIVELLI DI PROGETTAZIONE.....		88
<i>Articolo 82</i>	<i>Finalità ed articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i>	<i>88</i>
<i>Articolo 83</i>	<i>Documento di fattibilità delle alternative progettuali.</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 84</i>	<i>Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica.....</i>	<i>91</i>
<i>Articolo 85</i>	<i>Relazione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica.....</i>	<i>95</i>
<i>Articolo 86</i>	<i>Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i>	<i>97</i>
<i>Articolo 87</i>	<i>Studio preliminare ambientale e studio di impatto ambientale.....</i>	<i>99</i>
<i>Articolo 88</i>	<i>Elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i>	<i>100</i>
<i>Articolo 89</i>	<i>Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima.</i>	<i>103</i>
<i>Articolo 90</i>	<i>Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica.....</i>	<i>103</i>
<i>Articolo 91</i>	<i>Contenuti del progetto definitivo.</i>	<i>104</i>
<i>Articolo 92</i>	<i>Documenti componenti il progetto definitivo.</i>	<i>104</i>
<i>Articolo 93</i>	<i>Relazione generale del progetto definitivo.....</i>	<i>107</i>
<i>Articolo 94</i>	<i>Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo.</i>	<i>108</i>

<i>Articolo 95</i>	<i>Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale.</i>	<i>113</i>
<i>Articolo 96</i>	<i>Elaborati grafici del progetto definitivo.</i>	<i>114</i>
<i>Articolo 97</i>	<i>Calcoli delle strutture e degli impianti.</i>	<i>118</i>
<i>Articolo 98</i>	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 99</i>	<i>Piano particellare di esproprio.</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 100</i>	<i>Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo.</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 101</i>	<i>Contenuto del progetto esecutivo.</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 102</i>	<i>Documenti componenti il progetto esecutivo.</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 103</i>	<i>Relazione generale del progetto esecutivo.</i>	<i>123</i>
<i>Articolo 104</i>	<i>Relazioni specialistiche del progetto esecutivo.</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 105</i>	<i>Elaborati grafici del progetto esecutivo.</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 106</i>	<i>Progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 107</i>	<i>Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 108</i>	<i>Quadro di incidenza della manodopera.</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 109</i>	<i>Cronoprogramma.</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 110</i>	<i>Elenco dei prezzi unitari.</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 111</i>	<i>Computo metrico estimativo e quadro economico.</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 112</i>	<i>Schema di contratto.</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 113</i>	<i>Capitolato speciale di appalto.</i>	<i>131</i>
	CAPO II VERIFICA DEL PROGETTO	132
<i>Articolo 114</i>	<i>Accreditamento.</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 115</i>	<i>Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante.</i>	<i>133</i>
<i>Articolo 116</i>	<i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante.</i>	<i>134</i>
<i>Articolo 117</i>	<i>Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.</i>	<i>135</i>
<i>Articolo 118</i>	<i>Requisiti per la partecipazione alle gare.</i>	<i>135</i>
<i>Articolo 119</i>	<i>Procedure di affidamento.</i>	<i>137</i>
<i>Articolo 120</i>	<i>Criteri generali della verifica.</i>	<i>137</i>
<i>Articolo 121</i>	<i>Verifica della documentazione.</i>	<i>138</i>
<i>Articolo 122</i>	<i>Estensione del controllo e momenti della verifica.</i>	<i>140</i>
<i>Articolo 123</i>	<i>Responsabilità.</i>	<i>141</i>
<i>Articolo 124</i>	<i>Garanzie.</i>	<i>142</i>
<i>Articolo 125</i>	<i>Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.</i>	<i>142</i>
	TITOLO V SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E SELEZIONE DELLE OFFERTE	142
	CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI	142
<i>Articolo 126</i>	<i>Svolgimento della gara.</i>	<i>142</i>
<i>Articolo 127</i>	<i>Requisiti di partecipazione dei consorzi.</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 128</i>	<i>Contenuto delle offerte.</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 129</i>	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa.</i>	<i>144</i>
<i>Articolo 130</i>	<i>Aggiudicazione col criterio del minor prezzo.</i>	<i>144</i>
<i>Articolo 131</i>	<i>Offerte anormalmente basse.</i>	<i>146</i>
<i>Articolo 132</i>	<i>Vicende soggettive delle imprese.</i>	<i>146</i>
<i>Articolo 133</i>	<i>Applicazione dei contratti collettivi e clausole sociali.</i>	<i>147</i>
<i>Articolo 134</i>	<i>Accordi quadro e aste elettroniche.</i>	<i>147</i>
	CAPO II – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	147

<i>Articolo 135 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.....</i>	<i>147</i>
<i>Articolo 136 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo.</i>	<i>149</i>
TITOLO VI – ESECUZIONE DEI LAVORI	150
CAPO I – DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE TECNICA	150
<i>Articolo 137 Ufficio della direzione dei lavori.</i>	<i>150</i>
<i>Articolo 138 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo.</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 139 Direttore tecnico.</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 140 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
CAPO II – IL CONTRATTO.....	151
<i>Articolo 141 Documenti facenti parte integrante del contratto.</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 142 Contenuto dei capitolati e dei contratti.</i>	<i>152</i>
<i>Articolo 143 Garanzie definitive e centrali di committenza.</i>	<i>153</i>
<i>Articolo 144 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario.</i>	<i>154</i>
<i>Articolo 145 Subappaltatori e subcontraenti.</i>	<i>154</i>
CAPO III – CONTABILITA' DEI LAVORI E PAGAMENTO	155
SEZIONE I – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI.....	155
<i>Articolo 146 Tipologia dei documenti contabili.....</i>	<i>155</i>
<i>Articolo 147 Giornale dei lavori.....</i>	<i>156</i>
<i>Articolo 148 Libretti di misura.....</i>	<i>156</i>
<i>Articolo 149 Annotazione dei lavori a corpo.</i>	<i>157</i>
<i>Articolo 150 Modalità della misurazione dei lavori.</i>	<i>158</i>
<i>Articolo 151 Lavori e somministrazioni su fatture.....</i>	<i>158</i>
<i>Articolo 152 Registro di contabilità.....</i>	<i>158</i>
<i>Articolo 153 Sommario del registro di contabilità.....</i>	<i>159</i>
<i>Articolo 154 Liste settimanali.....</i>	<i>159</i>
<i>Articolo 155 Stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento.</i>	<i>159</i>
<i>Articolo 156 Ritardato pagamento.</i>	<i>160</i>
<i>Articolo 157 Conto finale dei lavori.....</i>	<i>160</i>
<i>Articolo 158 Strumenti informatici di contabilità.....</i>	<i>161</i>
<i>Articolo 159 Contabilità semplificata.</i>	<i>162</i>
SEZIONE II – ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE.....	162
<i>Articolo 160 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.....</i>	<i>162</i>
<i>Articolo 161 Accertamento e registrazione dei lavori.</i>	<i>164</i>
CAPO IV – ESECUZIONE IN SENSO STRETTO.....	165
SEZIONE I – FASE PRELIMINARE.....	165
<i>Articolo 162 Attestazione dello stato dei luoghi.</i>	<i>165</i>
<i>Articolo 163 Consegna dei lavori.....</i>	<i>165</i>
<i>Articolo 164 Processo verbale di consegna.....</i>	<i>166</i>
<i>Articolo 165 Ritardata consegna dei lavori.</i>	<i>166</i>
<i>Articolo 166 Consegna parziale dei lavori.</i>	<i>167</i>
<i>Articolo 167 Differenze riscontrate all'atto di consegna.</i>	<i>168</i>
<i>Articolo 168 Consegna in caso di subentro.....</i>	<i>168</i>
<i>Articolo 169 Consegna in via d'urgenza.</i>	<i>169</i>

<i>Articolo 170</i>	<i>Corresponsione dell'anticipazione.</i>	<i>169</i>
SEZIONE II – FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....		169
<i>Articolo 171</i>	<i>Accettazione dei materiali.</i>	<i>169</i>
<i>Articolo 172</i>	<i>Verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore.</i>	<i>170</i>
<i>Articolo 173</i>	<i>Gestione dei sinistri.</i>	<i>172</i>
<i>Articolo 174</i>	<i>Danni cagionati da caso fortuito o forza maggiore.</i>	<i>172</i>
<i>Articolo 175</i>	<i>Sospensione dei lavori.</i>	<i>173</i>
<i>Articolo 176</i>	<i>Sospensione illegittima.</i>	<i>174</i>
<i>Articolo 177</i>	<i>Proroga.</i>	<i>174</i>
<i>Articolo 178</i>	<i>Penali e premi di accelerazione.</i>	<i>174</i>
<i>Articolo 179</i>	<i>Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.</i>	<i>175</i>
<i>Articolo 180</i>	<i>Modifiche di dettaglio.</i>	<i>177</i>
<i>Articolo 181</i>	<i>Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore.</i>	<i>177</i>
<i>Articolo 182</i>	<i>Nuovi prezzi.</i>	<i>178</i>
<i>Articolo 183</i>	<i>Revisione dei prezzi.</i>	<i>179</i>
<i>Articolo 184</i>	<i>Certificato di ultimazione dei lavori.</i>	<i>180</i>
SEZIONE III – CONTESTAZIONI, ECCEZIONI E RISERVE.....		180
<i>Articolo 185</i>	<i>Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore.</i>	<i>180</i>
<i>Articolo 186</i>	<i>Riserve dell'appaltatore.</i>	<i>180</i>
<i>Articolo 187</i>	<i>Accordo bonario.</i>	<i>182</i>
CAPO V – COLLAUDO.....		182
SEZIONE I – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.....		182
<i>Articolo 188</i>	<i>Collaudo tecnico-amministrativo.</i>	<i>182</i>
<i>Articolo 189</i>	<i>Obbligo del collaudo.</i>	<i>183</i>
<i>Articolo 190</i>	<i>Nomina del collaudatore.</i>	<i>183</i>
<i>Articolo 191</i>	<i>Documenti da fornirsi al collaudatore.</i>	<i>184</i>
<i>Articolo 192</i>	<i>Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo.</i>	<i>185</i>
<i>Articolo 193</i>	<i>Avviso ai creditori.</i>	<i>186</i>
<i>Articolo 194</i>	<i>Commissioni di collaudo.</i>	<i>187</i>
<i>Articolo 195</i>	<i>Procedimento di collaudo e visite sopralluogo.</i>	<i>187</i>
<i>Articolo 196</i>	<i>Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.</i>	<i>189</i>
<i>Articolo 197</i>	<i>Valutazioni finali dell'organo di collaudo.</i>	<i>189</i>
<i>Articolo 198</i>	<i>Discordanza fra contabilità e stato di fatto.</i>	<i>190</i>
<i>Articolo 199</i>	<i>Difetti e mancanze nell'esecuzione.</i>	<i>190</i>
<i>Articolo 200</i>	<i>Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato.</i>	<i>190</i>
<i>Articolo 201</i>	<i>Certificato di collaudo.</i>	<i>191</i>
<i>Articolo 202</i>	<i>Lavori non collaudabili.</i>	<i>193</i>
<i>Articolo 203</i>	<i>Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.</i>	<i>193</i>
<i>Articolo 204</i>	<i>Obblighi per determinati risultati.</i>	<i>194</i>
<i>Articolo 205</i>	<i>Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.</i>	<i>194</i>
<i>Articolo 206</i>	<i>Ulteriori adempimenti amministrativi.</i>	<i>195</i>
<i>Articolo 207</i>	<i>Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.</i>	<i>195</i>
<i>Articolo 208</i>	<i>Compenso spettante ai collaudatori.</i>	<i>196</i>
<i>Articolo 209</i>	<i>Certificato di regolare esecuzione dei lavori.</i>	<i>196</i>
SEZIONE II – COLLAUDO STATICO.....		197

<i>Articolo 210 Generalità.....</i>	<i>197</i>
<i>Articolo 211 Compenso spettante per il collaudo statico.....</i>	<i>198</i>
PARTE III – SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI CONCERNENTI SERVIZI E FORNITURE.....	198
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	198
<i>Articolo 212 Progettazione di forniture e di servizi.....</i>	<i>198</i>
<i>Articolo 213 Capitolato speciale e schema di contratto per l'affidamento di forniture e servizi.....</i>	<i>199</i>
TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO I - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Articolo 214 Norme applicabili.....</i>	<i>201</i>
<i>Articolo 215 Garanzie definitive e centrali di committenza.....</i>	<i>201</i>
CAPO II - SISTEMI TELEMATICI.....	201
<i>Articolo 216 Procedure gestite con sistemi telematici.....</i>	<i>201</i>
<i>Articolo 217 Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai sistemi dinamici di acquisizione.....</i>	<i>202</i>
<i>Articolo 218 Ammissione ai mercati elettronici.....</i>	<i>202</i>
<i>Articolo 219 Disposizioni in tema di mercato elettronico.....</i>	<i>203</i>
<i>Articolo 220 Sessioni di acquisti aggregati.....</i>	<i>203</i>
<i>Articolo 221 Utilizzo dei cataloghi elettronici.....</i>	<i>203</i>
<i>Articolo 222 Analisi dei dati e informazioni nei sistemi telematici.....</i>	<i>204</i>
<i>Articolo 223 Regole di utilizzo dei sistemi telematici.....</i>	<i>204</i>
TITOLO III - ESECUZIONE.....	204
CAPO I - PROFILI GENERALI.....	204
SEZIONE I – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.....	204
<i>Articolo 224 Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP.....</i>	<i>205</i>
<i>Articolo 225 Attività di controllo.....</i>	<i>205</i>
<i>Articolo 226 Strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.....</i>	<i>206</i>
SEZIONE II – CONTABILITÀ.....	206
<i>Articolo 227 Stato di avanzamento delle prestazioni, certificato di pagamento e corrispettivo.....</i>	<i>206</i>
CAPO II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE.....	207
SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	207
<i>Articolo 228 Controllo amministrativo-contabile.....</i>	<i>207</i>
<i>Articolo 229 Avvio dell’esecuzione del contratto.....</i>	<i>207</i>
<i>Articolo 230 Ritardato avvio dell’esecuzione.....</i>	<i>208</i>
<i>Articolo 231 Differenze riscontrate all’atto di avvio dell’esecuzione.....</i>	<i>208</i>
<i>Articolo 232 Avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.....</i>	<i>209</i>
<i>Articolo 233 Anticipazione del prezzo.....</i>	<i>209</i>
SEZIONE II - ESECUZIONE IN SENSO STRETTO.....	209
<i>Articolo 234 Verifica del rispetto degli obblighi degli esecutori.....</i>	<i>209</i>
<i>Articolo 235 Nuovi prezzi.....</i>	<i>210</i>
<i>Articolo 236 Certificato di ultimazione delle prestazioni e compiti al termine dell’esecuzione.....</i>	<i>210</i>
<i>Articolo 237 Penalità.....</i>	<i>210</i>
SEZIONE III – CONTESTAZIONI, ECCEZIONI E RISERVE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

<i>Articolo 238</i>	<i>Contestazioni e riserve.</i>	211
CAPO III - VERIFICA DI CONFORMITA'		212
<i>Articolo 239</i>	<i>Generalità.</i>	212
<i>Articolo 240</i>	<i>Incarico della verifica della conformità.</i>	212
<i>Articolo 241</i>	<i>Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità.</i>	213
<i>Articolo 242</i>	<i>Estensione della verifica di conformità.</i>	213
<i>Articolo 243</i>	<i>Verifica di conformità in corso di esecuzione.</i>	214
<i>Articolo 244</i>	<i>Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi.</i>	214
<i>Articolo 245</i>	<i>Processo verbale.</i>	215
<i>Articolo 246</i>	<i>Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità.</i>	215
<i>Articolo 247</i>	<i>Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità.</i>	215
<i>Articolo 248</i>	<i>Certificato di verifica di conformità.</i>	216
<i>Articolo 249</i>	<i>Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità.</i>	216
<i>Articolo 250</i>	<i>Provvedimenti successivi alla verifica di conformità.</i>	217
<i>Articolo 251</i>	<i>Compenso spettante per la verifica di conformità.</i>	217
<i>Articolo 252</i>	<i>Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture.</i>	217
TITOLO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA		218
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		218
<i>Articolo 253</i>	<i>Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici.</i>	218
<i>Articolo 254</i>	<i>Requisiti dei professionisti singoli o associati.</i>	219
<i>Articolo 255</i>	<i>Partecipazione delle società di professionisti.</i>	219
<i>Articolo 256</i>	<i>Requisiti delle società di ingegneria.</i>	219
<i>Articolo 257</i>	<i>Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE.</i>	221
<i>Articolo 258</i>	<i>Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti.</i>	222
<i>Articolo 259</i>	<i>Penali.</i>	222
<i>Articolo 260</i>	<i>Concorso di idee.</i>	222
<i>Articolo 261</i>	<i>Concorso di progettazione.</i>	223
CAPO II AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		224
<i>Articolo 262</i>	<i>Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici.</i>	225
<i>Articolo 263</i>	<i>Corrispettivi.</i>	226
<i>Articolo 264</i>	<i>Requisiti di partecipazione.</i>	227
<i>Articolo 265</i>	<i>Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.</i>	228
<i>Articolo 266</i>	<i>Numero massimo di candidati da invitare.</i>	230
<i>Articolo 267</i>	<i>Modalità di svolgimento della gara.</i>	230
<i>Articolo 268</i>	<i>Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.</i>	232
CAPO III GARANZIE		233
<i>Articolo 269</i>	<i>Disposizioni generali.</i>	233
<i>Articolo 270</i>	<i>Polizza assicurativa del progettista.</i>	233
<i>Articolo 271</i>	<i>Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.</i>	235
PARTE IV – CONCESSIONI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO		235
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		235
<i>Articolo 272</i>	<i>Disciplina generale delle concessioni e del partenariato pubblico privato.</i>	235
<i>Articolo 273</i>	<i>Requisiti del concessionario.</i>	235

<i>Articolo 274 Dialogo competitivo.....</i>	<i>236</i>
CAPO II LAVORI.....	237
<i>Articolo 275 Schema di contratto di concessione, di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto.</i>	<i>237</i>
<i>Articolo 276 Contenuti dell'offerta per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.</i>	<i>239</i>
<i>Articolo 277 Attività di asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.</i>	<i>240</i>
<i>Articolo 278 Contenuti del piano economico e finanziario per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato aventi a oggetto lavori.</i>	<i>240</i>
<i>Articolo 279 Cessione di immobili in cambio di opere.</i>	<i>241</i>
CAPO III SERVIZI.....	242
<i>Articolo 280 Continuità dei servizi pubblici di interesse generale.</i>	<i>242</i>
<i>Articolo 281 Finanza di progetto nei servizi.</i>	<i>242</i>
<i>Articolo 282 Progetti di concessioni e partenariati di servizi.</i>	<i>243</i>
<i>Articolo 283 Requisiti delle concessioni e partenariati di servizi con lavori accessori.</i>	<i>244</i>
PARTE V APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI.....	244
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	244
<i>Articolo 284 Ambito di applicazione.</i>	<i>244</i>
<i>Articolo 285 Scavo archeologico.</i>	<i>244</i>
<i>Articolo 286 Documento sullo stato di conservazione.</i>	<i>245</i>
CAPO II QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI.....	245
<i>Articolo 287 Qualificazione.</i>	<i>245</i>
<i>Articolo 288 Requisiti di idoneità professionale.....</i>	<i>246</i>
<i>Articolo 289 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</i>	<i>246</i>
<i>Articolo 290 Lavori utili per la qualificazione.....</i>	<i>247</i>
<i>Articolo 291 Adeguatezza dell'organico.....</i>	<i>247</i>
<i>Articolo 292 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.</i>	<i>248</i>
<i>Articolo 293 Direzione tecnica.</i>	<i>249</i>
<i>Articolo 294 Attività di progettazione.....</i>	<i>250</i>
<i>Articolo 295 Progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i>	<i>250</i>
<i>Articolo 296 Scheda tecnica.....</i>	<i>251</i>
<i>Articolo 297 Progetto definitivo.</i>	<i>252</i>
<i>Articolo 298 Progetto esecutivo.</i>	<i>253</i>
<i>Articolo 299 Progettazione dello scavo archeologico.....</i>	<i>253</i>
<i>Articolo 300 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.</i>	<i>255</i>
<i>Articolo 301 Verifica dei progetti.....</i>	<i>255</i>
<i>Articolo 302 Progettazione, direzione dei lavori e supporto tecnico.</i>	<i>256</i>
<i>Articolo 303 Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.</i>	<i>257</i>
<i>Articolo 304 Collaudo.....</i>	<i>257</i>
<i>Articolo 305 Lavori di manutenzione.....</i>	<i>258</i>
<i>Articolo 306 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.</i>	<i>258</i>
PARTE VI CONTRATTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI.....	259
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	259

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	259
<i>Articolo 307 Norme applicabili.....</i>	<i>259</i>
CAPO II – SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE.....	260
<i>Articolo 308 Requisiti di qualificazione.....</i>	<i>260</i>
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	261
<i>Articolo 309 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.....</i>	<i>261</i>
TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO NEI SETTORI SPECIALI.....	261
<i>Articolo 310 Organi del procedimento.....</i>	<i>261</i>
PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	261
<i>Articolo 311 Disposizioni transitorie e finali.....</i>	<i>261</i>
<i>Articolo 312 Abrogazioni.....</i>	<i>265</i>
<i>Articolo 313 Entrata in vigore.....</i>	<i>266</i>

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"), reca disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione della disciplina contenuta nel predetto decreto.

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3 del codice, si intende per:

- a) «*codice*», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche e integrazioni;
- b) «*laurea magistrale*», la laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) «*laurea*», la laurea di cui alla precedente lettera b) o la laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero ogni altro titolo di studio equiparato per legge;
- d) «*laurea breve*», la laurea di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;
- e) «*progetto integrale*», il progetto di un intervento elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- f) «*affidamento diretto*», l'acquisizione di una fornitura di beni, di un servizio o di un lavoro non preceduta da una procedura di aggiudicazione mediante confronto competitivo;
- g) «*preventivo*», la proposta di contratto con la quale il proponente si impegna ad eseguire una prestazione dietro un corrispettivo determinato o determinabile;
- h) «*consultazione*», il contatto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, finalizzato a verificare la disponibilità di questi ultimi a negoziare i contenuti di un contratto avente a oggetto l'affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- i) «*indagine di mercato*», l'attività mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice verifica l'esistenza di operatori economici interessati ad essere consultati o invitati ai fini di uno specifico affidamento di lavori, servizi o forniture;
- j) «*elenco di operatori economici*», l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di specifici contratti pubblici;
- k) «*gruppi di categorie ritenute omogenee*», lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell' allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;

- l) *«procedimento di qualificazione»*, la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
- m) *«organi di accreditamento»*, limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo II, gli enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation (EA)* nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- n) *«organismi di accreditamento»*, i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di certificazione di cui alla lettera;
- o) *«organismi di attestazione»*, gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all' articolo 84, comma 4, del codice;
- p) *«autorizzazione»*, nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'ANAC abilita gli organismi di cui alla lettera o) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice;
- q) *«accreditamento»*, l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera;
- r) *«attestazione»*, nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 4, del codice;
- s) *«certificazione»*, il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
- l) *«elaborato per la sicurezza»* o *«EPS»*, il documento contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni, nel caso in cui non è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;
- m) *«costi della sicurezza»*, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, di cui all'articolo 26 e all'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- n) *«codice dei beni culturali e del paesaggio»*, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- o) *«ambiente di condivisione dei dati»*, un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi ad un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
- p) *«modello informativo»*, insieme di contenitori di informazione strutturata, semi-strutturata e non strutturata;

- q) *«offerta di gestione informativa»*, il documento che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;
- r) *«prestazioni professionali normali»*, ai fini della parte III, titolo IV, le prestazioni previste dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice come prestazioni tipiche in relazione alle categorie e al grado di complessità dei lavori;
- s) *«prestazioni professionali speciali»*, ai fini della parte III, titolo IV, le prestazioni previste dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice non ricomprese in quelle considerate normali;
- t) *«prestazioni professionali accessorie»*, ai fini della parte III, titolo IV, le prestazioni professionali non previste dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice;
- u) *«direttore dei lavori»*, il soggetto individuato dal committente che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, al fine di garantire la regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni all'esecutore quando necessario;
- v) *«disposizioni di servizio»*, gli atti mediante i quali il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni intese ad assicurare il corretto e regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- z) *«ordini di servizio»*, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
- aa) *«programma di esecuzione dei lavori»*, il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- bb) *«direttore tecnico di cantiere»*, il soggetto nominato dall'appaltatore, al quale viene affidata la gestione tecnica amministrativa della conduzione dell'esecuzione del contratto;
- cc) *«capitolato speciale d'appalto»*, il documento tecnico che contiene la descrizione puntuale delle lavorazioni da eseguire e la specificazione delle prescrizioni tecniche, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori;
- dd) *«capitolato generale d'appalto»*, il decreto ministeriale, 19 aprile 2000, n. 145 ("Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"), finalizzato a uniformare le condizioni generali di tutti i contratti di affidamento;
- ee) *«elenco dei prezzi unitari»*, l'elaborato di progetto che è allegato e fa parte integrante del contratto, contenente i prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo del progetto esecutivo;
- ff) *«computo metrico estimativo»*, il documento redatto dal progettista con il quale è possibile stimare il costo di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un'opera edile o parte di essa o per la sua manutenzione;
- gg) *«computo metrico della sicurezza»*, il documento contabile che misura le quantità effettive di apprestamenti della sicurezza che è necessario realizzare per l'esecuzione dell'appalto.
- hh) *«cronoprogramma»*, il documento che definisce la distribuzione delle spese delle lavorazioni eseguite nel tempo e indica le date degli stati di avanzamento dei lavori da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

- ii) *«conto finale dei lavori»*, l'atto contabile emesso dal direttore dei lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori che definisce in maniera specifica i lavori eseguiti, il corrispettivo dell'appaltatore e l'eventuale credito;
- ll) *«consegna dei lavori»*, l'atto attraverso il quale il direttore dei lavori concede all'appaltatore il possesso delle aree e dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati;
- ll) *«varianti»*, modifica sostanziale qualitativa o quantitativa rispetto alle originarie previsioni contrattuali;
- mm) *«riserve»*, le richieste e contestazioni sollevate dall'appaltatore al fine di conservare un diritto che lo stesso ritiene essere stato leso;
- nn) *«collaudo tecnico-amministrativo»*, il complesso delle operazioni volte ad accertare che la realizzazione dell'opera per dimensioni, forma, qualità e quantità e dei materiali utilizzati, sia conforme alle previsioni del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria e al capitolato speciale d'appalto;
- oo) *«collaudo statico»*, la procedura finalizzata alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed nelle eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti ai sensi del capitolo 9 delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ("Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»");
- pp) *«certificato di regolare esecuzione»*, l'atto che sostituisce il certificato di collaudo, di cui riprende le finalità, nelle ipotesi previste dall'articolo 102, comma 2, del codice e dall'articolo 209 del presente regolamento;
- qq) *«direttore dell'esecuzione»*, il soggetto che ha il compito principale di assistere e garantire la regolare esecuzione del servizio o della fornitura, impartendo le opportune istruzioni all'esecutore quando necessario;
- rr) *«avvio dell'esecuzione»*, l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un appalto di servizi o forniture, disposto dal direttore dell'esecuzione sulla base delle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 229 del presente regolamento;
- ss) *«verifica di conformità»*, il complesso di attività finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali aventi a oggetto servizi o forniture siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- tt) *«matrice dei rischi»*, il documento, posto a base della procedura di affidamento e facente parte integrante del contratto di concessione o di partenariato pubblico-privato, che individua e analizza i rischi connessi all'esecuzione del contratto e i limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie dello stesso.

TITOLO II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3 Disposizioni comuni.

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti all'unità organizzativa, in quanto titolari di incarico dirigenziale o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con diversa qualifica, purché in possesso di adeguate competenze.

2. Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate ovvero in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, il RUP può essere motivatamente individuato tra

i dipendenti anche non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. In tal caso, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni in possesso delle specifiche competenze richieste dal codice e dal presente regolamento, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del codice.

3. Nello svolgimento dei propri compiti il RUP si avvale del supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Ciascuna stazione appaltante ha altresì facoltà di istituire una struttura stabile di supporto dei RUP, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del codice. Le predette strutture possono essere istituite anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di RUP sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e dal codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione. Valgono per il RUP le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 42, comma 2, del codice.

5. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

6. Per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la predetta verifica sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, ad apposito ufficio o servizio a ciò deputato, il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

7. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 6 del presente articolo, procede alla valutazione delle offerte economiche. In questi casi, ferma restando la facoltatività della istituzione della commissione aggiudicatrice, nel caso di istituzione di apposita commissione, il RUP può essere nominato presidente o componente della stessa.

8. Il RUP provvede alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 132.

Articolo 4 Responsabile unico del procedimento nei contratti di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e ad altri servizi tecnici.

1. Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o concessione di lavori, il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche nella materia oggetto dell'affidamento e commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. In ogni caso, il RUP deve avere maturato un'esperienza professionale di almeno:

- a) un anno per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) due anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;
- c) tre anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del codice;
- d) cinque anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice.

2. Nelle procedure di affidamento di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui al titolo IV della parte III del presente regolamento, il RUP è un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

3. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il RUP possiede, oltre ad un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management.

4. Il RUP, oltre ai compiti di cui all'articolo 31, comma 4, del codice, nonché di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'articolo 23, comma 1, del codice;
- b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- d) per la progettazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
- e) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- g) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- h) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- i) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del codice, se costituita, fatti salvi i casi in cui svolge le funzioni di progettista;
- l) sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP provvede a norma di quanto previsto dall'articolo 122, comma 8;
- m) al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 51 del codice per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta:
- 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- n) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, compresi quelli successivi all'aggiudicazione;
- o) nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, convoca e presiede un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto;
- p) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice;
- q) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta, sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;
- r) trasmette al soggetto incaricato del collaudo la documentazione di cui all'articolo 192;

s) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

t) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG (codice identificativo gara) secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;

u) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'ANAC gli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

5. Il RUP, in fase di esecuzione, inoltre:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia richiesta la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nello svolgimento di detto incarico, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- l) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'articolo 31, comma 12, del codice;
- m) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui dipende in conformità alle previsioni dell'articolo 106 del codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'articolo 106, comma 14, del codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori;
- n) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- o) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- p) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 107 del codice;
- q) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- r) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- s) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 208, comma 3 del codice;
- t) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- u) rilascia il certificato di pagamento secondo quanto previsto all'articolo 156;
- v) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del codice;

z) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

aa) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del codice;

bb) trasmette alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e di quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2) la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

cc) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori;

dd) provvede, dopo aver svolto le opportune verifiche relative ai crediti, sentito il direttore dei lavori, a rilasciare le certificazioni di cui all'articolo 47, comma 1-ter, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

ee) propone per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi approvati.

6. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice.

Articolo 5 Responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture.

1. Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di servizi e forniture e di concessione di servizi, il RUP deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. In ogni caso, il RUP deve avere maturato, nel settore dei contratti di servizi e forniture, un'esperienza professionale di almeno:

a) un anno per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice;

b) tre anni per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice.

3. Per gli affidamenti che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per l'affidamento di contratti di fornitura o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale o specialistica nonché di specifiche competenze.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del codice, da altre specifiche disposizioni del medesimo codice, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dell'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1) predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera a), del codice;

2) procedura di scelta del contraente per l'affidamento del contratto;

3) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

4) esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 5;

c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:

1) predispone o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

2) coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

d) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice;

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente della stazione appaltante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice,

nonché ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 229, comma 1;

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'articolo 106 del codice;

g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

i) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'ANAC gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

l) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

m) trasmette al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità la documentazione di cui all'articolo 241;

n) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;

o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

5. Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è sempre soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, quali: servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) qualora ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Articolo 6 Responsabile del procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

c) esecuzione contrattuale;

d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. Con riguardo ai requisiti del RUP, la stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo cura le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. In caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, con riferimento all'articolo 31, comma 14, del codice, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del RUP, designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 31, comma 10, del codice.

8. Nel caso di servizi o forniture da acquisire sulla base di accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora l'organico dell'amministrazione che deve procedere all'acquisizione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, l'accordo o la convenzione prevedono che il RUP, in possesso di specifiche competenze, sia individuato tra i soggetti appartenenti ad una delle altre amministrazioni firmatarie dell'accordo.

TITOLO III AFFIDAMENTI DI APPALTI E CONCESSIONI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Articolo 7 Disposizioni comuni.

1. Agli effetti del presente titolo, il valore stimato dell'appalto si calcola applicando i criteri enunciati nell'articolo 35 del codice. Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento di cui al comma 6 del predetto articolo si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità finanziarie.

2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, la stazione appaltante provvede alla scelta della modalità di affidamento, nel rispetto dei principi e dei limiti di valore stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 del codice, dandone atto nella determina a contrarre o nell'atto equivalente di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del codice stesso. In ogni caso, la determina a contrarre o l'atto equivalente individua, con livello di analiticità proporzionato all'importo dell'affidamento, l'interesse pubblico da soddisfare e indica: le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta; il criterio di aggiudicazione prescelto, l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 36, comma 1, del codice, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione sono sempre fissati in modo da favorire la massima partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese compatibile con l'esigenza di garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni.

4. Restano fermi gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti, sono assicurate in ogni caso le condizioni minime di trasparenza, pubblicità e motivazione delle determinazioni della stazione appaltante prescritte dal codice e dal presente regolamento per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice.

Articolo 8 Modalità dell'affidamento diretto.

1. Agli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, ove non preceduti dalla consultazione di più operatori, può procedersi immediatamente con la determina o l'atto equivalente di cui

all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del codice stesso. In caso di consultazione di due o più operatori economici, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di non richiedere le garanzie di cui all'articolo 93 del codice, l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva non può essere subordinato a variazioni del prezzo.

2. Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, la stazione appaltante individua gli operatori economici cui chiedere i preventivi dei lavori o da consultare per l'affidamento di servizi e forniture utilizzando prioritariamente gli elenchi di cui all'articolo 13, ovvero mediante indagine di mercato a norma dell'articolo 12. La richiesta di preventivi di lavori e l'atto con cui sono individuati e invitati a presentare offerte gli operatori economici da consultare per l'affidamento di servizi e forniture indicano i requisiti stabiliti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato.

3. Ai fini dell'affidamento diretto di lavori di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, le richieste dei preventivi da comparare sono trasmesse alle imprese interessate in forma scritta e con modalità informale. Qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto, ovvero un solo preventivo, è facoltà della stazione appaltante acquisire ulteriori preventivi da altri operatori economici ovvero procedere immediatamente all'affidamento, dando conto delle proprie scelte nel provvedimento di cui al comma 7.

4. Ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di cui all'articolo 36, lettera b), del codice, la consultazione degli operatori individuati a norma del comma 2 avviene in modo informale, acquisendo in forma scritta ogni informazione necessaria ed utile al fine di disporre di un'offerta valutabile, commisurata all'entità ed alla durata del servizio o della fornitura. Si applica il secondo periodo del precedente comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la stazione appaltante può ricorrere, **in luogo dell'affidamento diretto**, alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori, dando conto nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, delle ragioni di tale scelta con riferimento alla natura e all'entità della prestazione oggetto dell'affidamento. In tali ipotesi, la procedura si svolge secondo le prescrizioni del successivo articolo 9.

6. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la stazione appaltante non ritenga di nominare la commissione giudicatrice. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice relativamente alla fase di verifica della congruità dell'offerta si applicano unicamente l'articolo 95, comma 10, secondo periodo, e l'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. È fatta salva, in caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, l'applicazione dell'articolo 97, comma 8, del codice.

7. In ogni caso, l'atto con cui si delibera di procedere all'affidamento motiva in ordine alle determinazioni della stazione appaltante sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti. È fatta salva, prima dell'adozione di tale atto, la facoltà della stazione appaltante di negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario, ovvero con più operatori economici fra quelli consultati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Articolo 9 **Procedura negoziata.**

1. Per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lettere c) e c-bis), del codice, nonché nei casi di cui al comma 5 del precedente articolo 8, si applica l'articolo 63 del codice per tutto quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

2. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene mediante consultazione degli elenchi di cui all'articolo 13, o attraverso l'indagine di mercato di cui all'articolo 12.

3. L'invito, trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici ammessi a presentare offerte, contiene tutti gli elementi che consentono di formulare un'offerta, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) i requisiti generali, di cui all'articolo 80 del codice, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta nonché il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) le garanzie richieste;

i) il nominativo del RUP;

l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la eventuale previsione dell'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del codice, in presenza delle condizioni ivi previste;

m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l'eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica.

4. Nei casi di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applica il primo periodo del comma 6 del precedente articolo 8.

5. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Di ciascuna seduta è redatto verbale con l'indicazione delle attività svolte.

Articolo 10 Requisiti per l'affidamento.

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, secondo periodo, del codice, sulla base di un'apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (DGUE), con la quale l'operatore economico dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti speciali richiesti. Per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b) del comma 2 del predetto articolo 36, del codice, la dichiarazione di cui al periodo precedente è acquisita contestualmente all'offerta presentata dagli operatori invitati.
2. In merito alle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini degli affidamenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti effettuano idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 11 Rotazione degli inviti e degli affidamenti.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del codice, salvo che le stesse prevedano l'invito a tutti gli operatori iscritti in elenchi aperti istituiti dalle stazioni appaltanti ovvero non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al comma 6.
2. Salvo quanto previsto al primo periodo del comma 5, la rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano il medesimo contenuto sostanziale. Tale condizione sussiste, in particolare, quando la prestazione principale che forma oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di applicare la rotazione anche al di fuori dei casi di cui al periodo precedente, dando conto delle ragioni di tale opzione nell'atto di cui all'articolo 7, comma 2, o nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo.
3. Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la stazione appaltante non può procedere a nuovo invito dell'esecutore uscente né individuarlo come affidatario diretto salvo che in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, alla stregua di elementi oggettivi e specifici, e alla competitività del prezzo offerto. Delle ragioni dell'invito o del nuovo affidamento all'esecutore uscente si dà conto nell'atto di cui all'articolo 7, comma 2, o nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo.

5. L'operatore invitato e non affidatario può essere sempre reinvitato laddove, pure in presenza delle condizioni di cui al comma 2, tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura selettiva sia decorso più di un anno e sei mesi. Negli altri casi, la stazione appaltante motiva il nuovo invito dell'operatore invitato e non affidatario nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con riferimento alle caratteristiche del mercato e dei fabbisogni da soddisfare nel caso specifico.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante, previa motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente, ha facoltà di derogare a quanto disposto dai commi precedenti.

Articolo 12 **Indagini di mercato.**

1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui ai precedenti articoli 8 e 9, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La stazione appaltante, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti sugli operatori di settore, riassume nell'atto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, le conclusioni **tratte** dall'indagine svolta.

2. In alternativa all'indagine informale di cui al comma 1, per le procedure di cui all'articolo 9, la stazione appaltante può pubblicare un avviso sul proprio profilo di committente, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni, salva la facoltà della stazione appaltante di ridurre il suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, fino a non meno di cinque giorni ovvero di allungarlo motivatamente fino a non oltre trenta giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui al comma 2 indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.

4. Se il numero degli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello indicato nell'avviso di cui al comma 2, la stazione appaltante procede all'individuazione degli operatori economici da consultare o invitare sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, quale ad esempio il sorteggio, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e ferme restando le disposizioni sulla rotazione degli inviti di cui all'articolo 11.

5. In alternativa alle modalità indicate nei commi precedenti, le indagini di mercato possono essere svolte anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del mercato elettronico proprio della stazione appaltante o di quello delle centrali di committenza.

Articolo 13 **Elenchi degli operatori economici.**

1. Per l'individuazione degli operatori economici ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui all'articolo 36 del codice, la stazione appaltante può costituire appositi elenchi a seguito di avviso pubblico che indichi i requisiti minimi di idoneità e di capacità tecnico-organizzativi ed economico-finanziari che gli operatori economici devono possedere, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice. Gli elenchi sono costituiti in base alle caratteristiche ed al valore economico delle prestazioni da affidare.
2. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (DGUE). Le stazioni appaltanti verificano, periodicamente, su un campione significativo di operatori economici, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le stazioni appaltanti possono promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni, nonché concordare l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
4. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante, sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante, e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.
5. Ove ritenga di dotarsi degli elenchi di cui al presente articolo, ciascuna stazione appaltante con proprio atto generale ne disciplina le modalità di costituzione, tenuta e aggiornamento, nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti. Nel predetto atto sono definiti, fra l'altro, i casi e le modalità per la sospensione e la cancellazione degli operatori economici dall'elenco, in relazione alle vicende sopravvenute sul possesso dei requisiti.

Articolo 14 Affidamento dei servizi legali di importo inferiore alle soglie counitarie.

1. I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 5 del codice possono essere oggetto di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del codice. Il provvedimento di affidamento, adottato nelle forme di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo del presente regolamento, dà atto del rispetto dei predetti principi da parte della stazione appaltante.
2. La stazioni appaltanti possono istituire un elenco aperto di avvocati, disciplinato con specifico atto generale, suddiviso per materie e specializzazioni. Salvo motivate eccezioni, il soggetto cui affidare i servizi di cui al comma 1 è scelto tra i soggetti iscritti all'elenco.

3. Il compenso dell'avvocato per i servizi di cui al comma 1 è determinato nel rispetto del principio dell'equo compenso e, comunque, dei parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti dall'ordinamento forense.

PARTE II – SISTEMI DI AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

TITOLO I SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 Natura delle società organismi di attestazione.

1. Le società organismi di attestazione (SOA) sono persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma delle società per azioni. La denominazione sociale delle SOA comprende espressamente la locuzione «organismo di attestazione».
2. Le SOA, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello spazio economico europeo (SEE), hanno la propria sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.
3. Gli organismi esteri dimostrano il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dai provvedimenti dell'ANAC secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite agli organismi di attestazione, in quanto compatibili.
4. Le SOA garantiscono l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di accessibilità previsti dal presente regolamento e quelli richiesti dall'ANAC, con propri atti, per le funzioni di indirizzo e vigilanza.
5. Le SOA adottano ogni misura per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 84, comma 1, del codice. Ai sensi della predetta disposizione, l'esercizio dell'attività di attestazione è subordinato all'autorizzazione dell'ANAC, rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti indicati nei capi II e III del presente titolo secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 213, commi 2 e 10, del codice.

CAPO II REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

Articolo 16 Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria.

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui alla lettera a);

c) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il capitale sociale delle SOA è almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato è almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA è certificato da società di revisione iscritte nell'apposito albo secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 27 febbraio 2010, n. 39, e successive modificazioni.

3. Le SOA adottano il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 17 Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA.

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA qualora:

a) nei confronti degli amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale della stessa sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia stata applicata con provvedimento definitivo la misura di prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo oppure sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) nei confronti degli amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale della stessa sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari;

c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale della stessa si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali previsti dall'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del codice e delle linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, del codice;

d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale della stessa nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa risultata non veritiera.

2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dall'accertamento del fatto. Nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la SOA informa l'ANAC. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1 per il personale delle SOA determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che interviene entro quindici giorni dall'accertamento del fatto. Nei quindici giorni successivi all'avvio della procedura di risoluzione, la SOA informa l'ANAC. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

Articolo 18 Requisiti di indipendenza delle SOA.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del codice, lo statuto delle SOA di cui all'articolo 21 prevede, quale attività esclusiva, il rilascio delle attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo svolgimento dei connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA assicura, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. A tal fine:

a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori, né far parte del personale in organico minimo o extra organico, soggetti che sono detentori di interessi commerciali o finanziari incompatibili con la funzione della SOA;

b) la SOA non attesta le imprese quando soci, amministratori e personale in organico minimo ed extra organico vengano a trovarsi in presenza di interessi commerciali o finanziari incompatibili.

3. Le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o società che, ai sensi dell'articolo 199 non possono possedere partecipazioni azionarie nelle SOA.

4. Le SOA comunicano all'ANAC e documentano adeguatamente, entro quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro conoscenza, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

5. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 17, comma 1, nonché il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo in capo ai propri soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti nei confronti delle persone che si trovano, rispetto a tali soggetti, nelle posizioni individuate dall'ANAC con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5. A tal riguardo la SOA si dota di un codice di comportamento per gli amministratori e i dipendenti.

6. Le nomine di amministratori e sindaci delle SOA sono preventivamente comunicate all'ANAC ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

7. Le SOA applicano la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del citato decreto.

Articolo 19 Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.

1. Non possono acquisire la qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), n), o), q), t) e z), del codice;

b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici di lavori, di cui all'articolo 45 del codice;

d) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, attività di consulenza o promozionale in favore dei soggetti individuati alla lettera c);

e) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di progettazione, le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'articolo 46 del codice.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera d), le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle associazioni. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle SOA, la partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa

qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa.

Articolo 20 Variazioni di capitale sociale.

1. L'acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC che avviene con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.
2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. L'acquisto di azioni proprie e l'acquisto di azioni a titolo gratuito avvengono con le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.
3. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 senza previa richiesta di nulla osta comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lettera e).
4. L'ANAC rilascia il nulla osta all'acquisto delle azioni all'aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte all'investimento, previa verifica della congruità del prezzo di compravendita delle azioni.
5. L'ANAC nega il nulla osta quando l'operazione influisce sulla correttezza della gestione della SOA o compromette il requisito di indipendenza.
6. Il nulla osta è revocato qualora venga meno in capo al socio il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti articoli.
7. Il nulla osta si considera decaduto qualora le SOA non trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta medesimo.
8. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all'ANAC con le modalità dalla stessa indicate nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5. In caso di inadempimento si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

Articolo 21 Contenuto dello statuto.

1. Lo statuto della SOA contiene le seguenti informazioni:
 - a) l'esercizio dell'attività di attestazione degli operatori economici quale oggetto sociale esclusivo;
 - b) la composizione dell'organico, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22;

- c) la previsione della decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 17, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti;
- d) la previsione del possesso dell'attrezzatura informatica di cui all'articolo 22, comma 3;
- e) gli organi sociali tenuti a comunicare le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza della SOA;
- f) il nominativo della persona o la tipologia dell'organo sociale designato per la comunicazione da effettuarsi preventivamente all'ANAC, ai fini del controllo sul trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel caso in cui il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona, una partecipazione azionaria in una SOA. La designazione di cui sopra è altresì funzionale alla comunicazione all'ANAC e alla SOA del successivo avvenuto trasferimento della partecipazione;
- g) la previsione della procedura di vendita delle azioni laddove l'ANAC revochi il nulla osta all'acquisto della qualità di socio.

Articolo 22 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA.

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

- a) da un direttore tecnico in possesso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri, quali organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi, o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il direttore tecnico non può svolgere analogo incarico per conto di altre SOA, né attività professionale per conto di committenze pubbliche o private;
- b) da tre laureati in possesso di laurea magistrale, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
- c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Per le SOA che hanno ricavi annui superiori a 1.500.000 euro sono previste due ulteriori unità di personale con laurea magistrale in una delle materie di cui al comma 1, lettera b).

3. Le SOA dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualificazione delle imprese attestare denominati, rispettivamente, fascicolo virtuale della SOA e fascicolo virtuale dell'impresa e adottano un manuale delle procedure da utilizzare per l'esercizio dell'attività di attestazione, secondo le

indicazioni fornite dall'ANAC con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5. Le procedure indicano anche i requisiti di sicurezza adottati in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, per la prevenzione dagli accessi abusivi agli archivi informatici e a salvaguardia dai rischi di perdita dei dati.

4. Le SOA stipulano una polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio di responsabilità civile, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a tre volte il volume di affari prevedibile.

Articolo 23 Controlli sui requisiti delle SOA.

1. L'ANAC vigila sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e sull'assenza delle condizioni di cui agli articoli 16 e 17. A tal fine, può richiedere ogni informazione ritenuta utile alle valutazioni di competenza nell'ambito di controlli effettuati a campione o su segnalazione di terzi interessati.

2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi o dalla loro conoscenza, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sui requisiti indicati nel presente capo e nel capo III. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

CAPO III OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Articolo 24 Fusione.

1. La fusione tra società organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC secondo le procedure indicate nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

2. Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile, la SOA incorporante non necessita di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; essa tuttavia adegua al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'articolo 22, comma 4.

3. Nell'ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto, lo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'eventuale nuova società è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione da parte dell'ANAC.

4. La SOA risultante dalla fusione succede nelle posizioni giuridiche attive e passive delle SOA danti causa.

Articolo 25 Cessione di azienda o di ramo d'azienda.

1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC, secondo le procedure indicate nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

2. Nel caso di cessione dell'intera azienda ad altra SOA, l'ANAC dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.

3. La SOA cessionaria succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della SOA cedente e adegua al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'articolo 22, comma 4.

4. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione o decadenza di cui all'articolo 30, comma 8.

Articolo 26 Contratti di attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA.

1. Le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente conservano la loro validità fino a naturale scadenza. L'ANAC può subordinare il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 25, comma 1, allo svolgimento di verifiche sulle attestazioni, secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

2. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla fusione o dalla cessione, che rilascia l'attestazione sotto la propria esclusiva responsabilità e si concludono nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 37, comma 4.

CAPO IV ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE

Articolo 27 Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione

1. Nello svolgimento dell'attività di attestazione le SOA devono:

- a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l'avvio delle verifiche di cui alla lettera g) relativamente a tutta la documentazione consegnata dall'impresa;
- g) verificare, anche in corso di vigenza dell'attestazione, la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, ai fini del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione. Rientrano tra tali attività la valutazione del possesso dei requisiti di

moralità di cui all'articolo 80 del codice e, in particolare, la valutazione della ricorrenza di gravi illeciti professionali e contrattuali da effettuarsi secondo le indicazioni fornite nelle linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, del codice, nonché la valutazione dell'idoneità delle attrezzature e delle risorse umane a disposizione degli operatori economici a garantire la capacità esecutiva per le categorie e classifiche di qualificazione riconosciute.

h) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera g).

2. L'inadempimento delle prescrizioni previste nel comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lettera b).

3. Al fine delle valutazioni di cui al comma 1, lettera g), le SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione mancante, carente, o comunque ritenuta necessaria, non compresa tra quella consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto, assegnando loro un termine non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni. Il mancato ed ingiustificato adempimento nel termine assegnato comporta il diniego dell'attestazione e, in presenza dei relativi presupposti, la segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, del codice. La mancata segnalazione comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 2, lettera b).

4. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla banca dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale, pena l'applicazione dell'articolo 30, comma 6. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

6. Per l'espletamento dell'attività promozionale le SOA possono rivolgersi esclusivamente a soggetti che non si trovano nelle situazioni di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1. I promotori sono inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della SOA di cui all'articolo 22, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte dalla SOA. Il sopravvenire delle condizioni di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1, comporta la risoluzione del contratto di promozione, la quale è disposta entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, pena le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). Nei successivi quindici giorni dalla risoluzione del contratto, la SOA ne informa l'ANAC. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 30, comma 2, lettera b).

Articolo 28 **Tariffe.**

1. L'attestazione di qualificazione e il rinnovo della stessa sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate per cui si richiede di essere qualificati secondo le formule di cui all'allegato E.

2. Per i consorzi stabili, qualificati per sommatoria delle attestazioni dei consorziati, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.

3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 1. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo va interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario per l'intero corrispettivo.

CAPO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 29 Vigilanza dell'ANAC sulle SOA.

1. Ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice, l'ANAC svolge un'attività di monitoraggio e controllo del rispetto, da parte delle SOA, dei livelli standard di qualità delle verifiche che le stesse devono effettuare nell'esercizio dell'attività di attestazione. Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione da parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti interessati.

2. L'ANAC controlla che le SOA:

- a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC;
- b) operino in modo da evitare qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 38 e 39;
- d) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto all'articolo 27;
- e) applichino le tariffe di cui all'allegato E - parte I.

3. La violazione, da parte delle SOA, delle prescrizioni del comma 2 comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lettera c).

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 84, comma 6, del codice e, in ogni caso, qualora l'ANAC accerti che il rilascio di un'attestazione è avvenuto in violazione delle disposizioni del codice o del presente regolamento ne dà segnalazione alla SOA e all'impresa interessata affinché la SOA avvii il procedimento di verifica di cui all'articolo 60.

Articolo 30 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

1. In caso di violazione, da parte delle SOA, delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera f), del codice si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 213, comma 13, e, nei casi più gravi, le sanzioni della sospensione e della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice fino a un massimo di 25.000 euro nei casi di:

a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC di chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, 18, commi 4 e 6, 20, comma 9, 23, comma 2, e 27, commi 3 e 6, nonché mancato rispetto delle comunicazioni richieste dall'ANAC ai fini del conseguimento del nulla osta all'acquisizione di partecipazioni azionarie e all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione della sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso dei requisiti di cui al capo II, entro quindici giorni dalla loro conoscenza;

d) violazione degli obblighi di conservazione e messa a disposizione della documentazione di cui all'articolo 36.

3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 27, commi 1, 2 e 6;

c) violazioni accertate a seguito delle verifiche previste dall'articolo 29, commi 2 e 3;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di comunicazione e di accessibilità dei dati richiesti dall'ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5;

e) mancata richiesta di nulla osta di cui all'articolo 20, comma 3;

f) mancata conclusione del procedimento di rilascio dell'attestazione nel termine di cui all'articolo 37, comma 4;

g) inosservanza delle prescrizioni in ordine ai tempi e ai criteri di svolgimento della verifica triennale previsti dall'articolo 49;

h) inadempimento a quanto previsto dall'articolo 43, comma 5;

i) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di raccolta, archiviazione e messa a disposizione con modalità informatizzate dei dati previsti dal presente regolamento e richiesti dall'ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2, dopo una precedente sanzione;

b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione di cui al comma 3 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 2, o viceversa;

c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma 3, o di nuova violazione di cui al comma 3, dopo una precedente sanzione.

5. Si applica la sanzione della decadenza:

a) in caso di nuova violazione di cui al comma 4 dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni;

b) nel caso di nuova violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 dopo quattro precedenti violazioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a duecentoquaranta giorni.

6. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 5, in caso di:

a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 27, comma 5;

b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all'articolo 22;

c) presenza accertata di soci occulti;

d) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

e) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;

f) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8;

g) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione.

7. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è svolto secondo le indicazioni contenute in atti dell'ANAC adottati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice ed è finalizzato ad accertare l'imputabilità alla SOA della condotta contestata.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti gli effetti. La SOA interessata, nel rispetto delle procedure indicate dall'Autorità nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5, informa

le imprese attestata al fine di consentire alle stesse le azioni opportune per mantenere la continuità dell'attestazione.

Articolo 31 Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione.

1. Durante il periodo di sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione.

2. La sanzione della sospensione non sottrae la SOA dalla vigilanza dell'ANAC né dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

3. La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dall'ANAC con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5. È altresì consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale in organico e la presentazione di istanze finalizzate al trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.

TITOLO II – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 Attestazione di qualificazione.

1. L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle SOA all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nei capi II e III del presente titolo. La durata dell'attestazione di qualificazione e la periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite dall'articolo 84, comma 11, del codice.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 84, comma 7, del codice e dal comma 3, il rilascio dell'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 39 ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

3. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del codice.

Articolo 33 **Categorie e classifiche di qualificazione.**

1. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro le imprese sono qualificate per categorie di opere generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzzz), del codice e per categorie di opere specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aaaaa), del codice, classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 2, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

- I) fino a euro 250.000
- II) fino a euro 500.000
- III) fino a euro 1.000.000
- IV) fino a euro 1.500.000
- V) fino a euro 2.500.000
- VI) fino a euro 3.500.000
- VII) fino a euro 5.000.000
- VIII) fino a euro 7.500.000
- IX) fino a euro 10.000.000
- X) fino a euro 12.500.000
- XI) fino a euro 15.000.000
- XII) illimitato.

3. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 83, comma 8, del codice.

4. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito in misura pari a euro 20.000.000.

5. Le categorie di opere generali e specializzate sono individuate nell'allegato A. Nel medesimo allegato sono individuate, in apposita colonna, le categorie relative ai lavori di cui all'articolo 89, comma 11, del codice.

6. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le categorie scorporabili di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-ter), del codice, ivi comprese le eventuali categorie di cui all'articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell'allegato A in apposita colonna e con indicazione dei relativi importi.

7. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase del progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, è in ogni caso pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;

b) categoria OS 28: 25 per cento;

c) categoria OS 30: 25 per cento.

8. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso, anche mediante avvalimento, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. L'impresa che non possieda i requisiti relativi alle categorie scorporabili può partecipare alla gara a condizione che questi siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

9. L'affidatario, impresa singola o raggruppata, in possesso, anche mediante avvalimento, della qualificazione per l'intero importo dell'appalto nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.

10. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera oo-ter), del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A nonché alle categorie specializzate di seguito elencate: OS 2, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 9, OS 10, OS 11, OS 12, OS 12, OS 13, OS 14, OS 18, OS 20, OS 21, OS 24, OS 25, OS 27, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

11. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell'allegato A in apposita colonna, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, attesta il possesso dei requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.

12. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 89, comma 11, del codice di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento ai sensi del medesimo comma 11 indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 35.

13. Fermo restando quanto previsto ai commi 9, 10, 11 e 12 le lavorazioni di importo inferiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera o-ter), del codice possono essere utilizzate ai fini della qualificazione a condizione che siano riportate nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del codice. Dette lavorazioni possono essere utilizzate, a scelta dell'impresa, nella categoria prevalente o nella categoria di effettiva pertinenza.

14. Resta salva la facoltà di costituire i raggruppamenti e le associazioni di tipo misto sia con riferimento alla categoria prevalente, sia con riferimento alle categorie scorporate.

15. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente

16. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del codice e le aggregazioni o gruppi ad essi assimilati, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola sono posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Resta fermo che nel bando possono essere indicate misure maggiori; la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

17. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante; l'autorizzazione è subordinata alla sola verifica sulla compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

18. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Articolo 34 Sistema di gestione per la qualità aziendale.

1. Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla IV, le imprese sono tenute a possedere certificazioni di sistemi per la gestione di qualità di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del codice riferite al settore commerciale IAF28 come definito da *International Accreditation Form*.

2. La certificazione del sistema per la gestione di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da soggetti accreditati a norma del regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
4. La regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante accesso alla banca dati di cui all'articolo 81, comma 2, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'*International Accreditation Form* o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.
5. I soggetti di cui al comma 3 comunicano, entro cinque giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di annullamento o di decadenza della certificazione di qualità all'ANAC, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice e alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione in corso di validità, ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 60, comma 1, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice. La SOA avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di accreditamento sono introdotte modalità semplificate di comunicazione tra i soggetti di cui al comma 3, l'ANAC e le SOA.
6. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Autorità a carico degli operatori economici e delle SOA ai fini della corretta tenuta del casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice.
7. Ai fini della qualificazione, le imprese adottano un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 35 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto

per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati;

c) adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed entità dei lavori da eseguire.

2. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicano l'articolo 85 del codice concernente il documento di gara unico europeo e l'articolo 81 del codice inerente la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.

CAPO II REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO

Articolo 36 Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.

1. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione stipula apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati agli articoli 38 e 39. Le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e sono riferite alla data di sottoscrizione del contratto di attestazione.

3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate dall'ANAC.

4. Il contratto sottoscritto dall'impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, e i documenti di cui al comma 3, sono acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la catalogazione e l'archiviazione in formato digitale e sono inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale dell'impresa nel rispetto della disciplina di cui al regolamento UE n. 2016/679.

5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all'ANAC e all'impresa attestata per un periodo pari a dieci anni.

6. Si applica l'articolo 30, comma 2, lettera d).

Articolo 37 Istruttoria di qualificazione.

1. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'impresa richiedente con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione.
2. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante. In particolare, la SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 36, comma 2, l'autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui all'articolo 36, comma 3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA può procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove sia decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dall'invio dell'ultima richiesta di verifica diretta ai soggetti emittenti relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, e, nel caso di comprovata impossibilità di riscontro, anche dei requisiti di ordine speciale previa segnalazione all'ANAC per le verifiche di competenza anche ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice. È fatto salvo l'obbligo di procedere ai sensi dell'articolo 60 nel caso in cui emerga successivamente l'esito negativo della verifica. Le verifiche effettuate e il loro esito sono inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa.
3. La procedura può essere sospesa per richieste di chiarimenti e integrazioni documentali o per integrare un requisito generale mancante per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.
4. La SOA conclude la procedura di rilascio dell'attestazione entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla stipula del contratto, la cui inosservanza comporta l'applicazione da parte dell'ANAC della sanzione prevista dall'articolo 30, comma 3, lettera f). Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa tempestivamente l'impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria, indicando le ragioni della mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.
5. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall'ANAC medesima.
6. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell'attestazione l'impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa stipula un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra società autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Il rispetto del termine di cui al periodo precedente consente l'emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l'attestazione precedente.
7. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza di cui al comma 6 sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio della prima attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dall'articolo 84, comma 11, del codice.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione le variazioni che non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione; dette variazioni sono disposte a seguito di verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione della variazione e sono soggette a procedure accelerate e semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti al comma 4.

Articolo 38 Requisiti di ordine generale.

1. Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del codice, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo codice equivale al possesso dei requisiti di ordine generale. In sede di gara, l'operatore economico dichiara, attraverso il documento di gara unico europeo, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al predetto articolo 80 con riferimento a evenienze sopravvenute rispetto alla data di attestazione SOA.

2. La SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del codice nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo. A tal fine, la verifica è estesa a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza o di direzione equivalenti a quelli propri dell'amministratore, ivi compresi il procuratore generale e l'istitutore.

3. L'operatore economico, all'atto della sottoscrizione del contratto di attestazione, dichiara l'eventuale sussistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, del codice e indica le misure adottate ai sensi dell'articolo 80, comma 7, del codice.

4. Con riguardo ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, del codice è in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di valutare autonomamente, ai fini dell'ammissione alle gare, anche circostanze già prese in esame dalla SOA in sede di rilascio dell'attestazione. Ove tali circostanze siano state ritenute non ostative al rilascio dell'attestazione, l'eventuale esclusione dalla gara dell'operatore all'esito della valutazione di cui al periodo precedente è specificamente e adeguatamente motivata.

Articolo 39 Requisiti di ordine speciale.

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera b), del codice, i requisiti di carattere speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) idoneità professionale;

b) adeguata capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali.

2. L'idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall'articolo 83, comma 3, del codice. Le SOA riscontrano il possesso delle abilitazioni richieste dalla legge.

3. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie trasmesse dalla banca alla SOA tramite posta elettronica certificata;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 43, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, di valore positivo. Il patrimonio netto è riferito all'esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora scaduto il termine

per il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto è riferito al bilancio del penultimo esercizio che è obbligatoriamente depositato, pena l'impossibilità di conseguire l'attestazione. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità della normativa vigente.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite delle quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità della normativa vigente o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La capacità tecnica e professionale è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all'articolo 47;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore all'80 per cento di quello della classifica richiesta;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 50 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 60 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

d) dall'adeguata attrezzatura tecnica;

e) dall'adeguato organico medio annuo.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai CEL dei lavori previsti dall'articolo 86, comma 5-bis, del codice. Gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 43 del presente regolamento.

7. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta preliminarmente l'adeguatezza del complesso delle attrezzature di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva dell'impresa con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione, secondo i criteri contenuti in atti emanati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice. La predetta valutazione è espressa in una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell'impresa. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportato, in percentuale, alla media annua degli ultimi quindici anni della cifra di affari in lavori - di cui al comma 3, lettera b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al 2 per cento della cifra d'affari. Laddove la qualificazione sia richiesta solo per una o più delle categorie **OS3, OS5, OS9, OS10, OS19, OS28, OS30, la dotazione di attrezzature è sufficiente se raggiunge**

almeno l'1 per cento della cifra d'affari; laddove la qualificazione sia richiesta anche per una o più delle categorie OG3, OG3, OG4, OG5, OG6, OG6, OG7, OG8, la dotazione è sufficiente se raggiunge almeno il 3 per cento della cifra d'affari. Detta dotazione è costituita, per almeno il 40 per cento, dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

8. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale è comprovato con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.

9. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato o attraverso contratti di somministrazione di lavoro, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 3, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati.

10. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 9, è documentato, dai soggetti tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, tramite idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

11. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 7 e 9, concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche anche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

12. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 7, o i rapporti di cui al comma 9 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 3, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 7 e 9, la cifra di affari stessa è figurativamente e

proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 3, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), l'impresa può avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, o del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oppure qualificate ai sensi del presente regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico è dimostrato mediante i CEL della cui condotta il direttore tecnico è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito all'importo complessivo delle categorie e classificazioni e di 1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con l'apporto di uno dei direttori tecnici. L'impresa può avvalersi dei lavori di cui al presente comma soltanto se siano decorsi almeno cinque anni dal precedente utilizzo da parte di altra impresa, ad eccezione del caso in cui la precedente impresa utilizzatrice abbia cessato l'attività di costruzione.

14. Per le categorie di opere specializzate di cui all'allegato A indicate con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo, l'impresa dimostra, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico è presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente. Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Articolo 40 Qualificazione per specifiche categorie.

1. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice nonché quelli previsti all'articolo 39, i requisiti di specializzazione occorrenti ai fini della qualificazione che devono possedere gli operatori economici per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del medesimo codice sono i seguenti:

a) per le categorie OS11, OS12, OS13, OS18, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) per le categorie OS 13, OS 18 e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I CEL relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 39, i requisiti di qualificazione per le categorie di opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS2-A, OS2-B, OS 24 e OS 25-B, sono stabiliti nella parte IV.

Articolo 41 Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione.

1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nelle ipotesi consentite dal codice, fermi restando i requisiti richiesti dal bando di gara, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Oltre ai requisiti previsti negli articoli 38, 39 e 40, l'impresa dimostra la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all'albo professionale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

2. Sono considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori di società di capitali, i titolari di ditte individuali, i soci accomandatari e i soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura del geologo, lo stesso è associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.

4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, le imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione dimostrano il possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

- a) dai requisiti indicati all'articolo 265 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 269 qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

5. Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i requisiti di cui al comma 4, lettere a) o b), attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice.

Articolo 42 **Incremento convenzionale premiante.**

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 34, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 39, comma 3, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 39, comma 5, lettere d) e e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 7 e 9;

ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 39, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 39.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 34, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 39, comma 3, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 39, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 39.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 56, comma 5.

Articolo 43 Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

1. Per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta di cui all'articolo 39, comma 3, lettera b), del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo di cui rispettivamente all'articolo 39, comma 5, lettere d) ed e), il periodo di attività documentabile è quello relativo al quindicennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, sono da considerare i lavori realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui sopra ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

2. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato F.

3. I CEL sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato F e contengono l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Qualora la vertenza non sia definita, viene attestata l'esecuzione regolare e con buon esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e debitamente liquidati.

4. L'impresa esecutrice di lavori pubblici interessata all'utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare formale richiesta di emissione alla stazione appaltante che procede mediante trasmissione per via telematica all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera b), del codice entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile unico del procedimento incaricato dalla stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche oppure comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica. L'impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione, di un certificato relativo a lavori eseguiti (CEL) presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L'impresa esecutrice che, a seguito di formale istanza di emissione di CEL, non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante nel termine suindicato, può presentare alla SOA la documentazione attestante l'anzidetta richiesta. La SOA segnala all'ANAC la mancata emissione del CEL nel termine indicato. L'ANAC richiede alla stazione appaltante di procedere all'emissione del CEL ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice.

5. Qualora la SOA, nell'attività di attestazione di cui all'articolo 84 del codice, rilevi l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, emessi successivamente al 1 luglio 2006, provvede a darne segnalazione all'ANAC e comunicazione ai soggetti che risultano emittenti del documento per acquisire le informazioni necessarie all'avvio delle verifiche di competenza ai sensi dell'articolo 60. Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice. La valutazione di detti CEL ai fini della qualificazione comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lettera g).

6. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalla SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del CEL da parte della stazione appaltante o del RUP che si presume lo abbia emesso.

Articolo 44 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel CEL, redatto secondo il modello di cui all'allegato F, siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il CEL. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 13, la SOA è tenuta a segnalare all'ANAC le difformità riscontrate nel CEL ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del codice. In tal caso, il CEL non può essere utilizzato ai fini della qualificazione. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, il CEL è rilasciato secondo il modello di cui all'allegato F ed è sottoscritto dal direttore dei lavori, ove il suo intervento sia previsto dalla legislazione vigente, oppure da un professionista incaricato che redige il CEL mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inviata tramite PEC alla SOA. Nel caso di lavori di manutenzione, il certificato può essere sottoscritto da un tecnico del soggetto committente. Le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto o documento analogo. I firmatari del CEL sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera c). Nel CEL sono evidenziati gli importi delle singole lavorazioni per le quali non è stato possibile individuare i subappaltatori.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata dal direttore lavori facendo riferimento a parametri fisici, quali metri quadrati, metri cubi, calcolati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa eseguite in proprio e non su committenza, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti

competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25 per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2, il CEL, fornito in copia dall'impresa appaltatrice, è corredato dalla seguente documentazione:

- a) atto autorizzativo ovvero segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o comunicazione di inizio lavori relativi all'opera realizzata, ove prevista a livello nazionale, con allegata copia del progetto;
- b) copia del contratto stipulato con il committente e degli eventuali atti integrativi;
- c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) eventuale certificato di conformità degli impianti.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettera a), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 5 è depositato in copia dichiarata conforme all'originale.

Articolo 45 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero.

1. L'impresa che intenda utilizzare i lavori eseguiti all'estero ai fini della qualificazione fornisce alla SOA incaricata la seguente documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato:

- a) documento comprovante i lavori eseguiti rilasciato dal committente estero secondo la normativa del Paese di appartenenza;
- b) attestazione sulla esistenza del committente e sulla presenza dell'impresa e degli eventuali subappaltatori sul territorio straniero nel periodo di esecuzione del contratto rilasciata dalla rappresentanza diplomatica all'estero;
- c) per i contratti con un committente pubblico, elementi relativi all'aggiudicazione ed esecuzione del contratto, quali bando di gara, contratto, fatture, progetto, collaudo;
- d) per i contratti con un committente privato, gli atti autorizzati previsti e la documentazione contabile e fiscale;
- e) documentazione o dichiarazione da cui risulti il buon esito dei lavori svolti nonché i lavori eseguiti nelle diverse categorie, il loro ammontare e i tempi di esecuzione;
- f) documentazione o dichiarazione da cui risultino i soggetti che hanno eseguito i lavori in subappalto o subaffidamento, l'ammontare di tali lavori e i tempi di esecuzione.

2. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

3. La SOA verifica la corrispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto alla documentazione presentata a corredo e segnala eventuali difformità all'ANAC per le valutazioni di competenza. In caso di difformità, tale documentazione non è utilizzabile ai fini della qualificazione. La SOA verifica la veridicità e autenticità della documentazione presentata avvalendosi dell'ausilio delle rappresentanze diplomatiche all'estero.

4. L'impresa che abbia eseguito i lavori all'estero per il tramite di un'autonoma entità di diritto locale da esso controllata o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile può utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria qualificazione nel caso in cui la legislazione del Paese in cui i lavori sono svolti imponga la costituzione di una società nazionale per l'esecuzione dei lavori sul proprio territorio oppure tale modalità operativa apporti effettivi vantaggi in termini di maggiore competitività o di facilitazione nella partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che dimostri il trasferimento delle competenze acquisite, ad esempio mediante la direzione dei lavori. L'utilizzo dei lavori eseguiti dall'impresa estera controllata o collegata è annotato nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice a cura della SOA che rilascia l'attestazione all'impresa italiana. L'annotazione è inserita sia in capo all'impresa esecutrice che in capo all'impresa che si avvale dei lavori e preclude l'utilizzo dei lavori stessi ai fini della qualificazione da parte dell'impresa estera che li ha eseguiti e di altre società sue controllanti, collegate o aventi causa in forza di atti di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. In tali casi la SOA verifica, oltre al possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione in capo all'impresa attestanda, che il fatturato dell'entità locale sia recepito nel bilancio consolidato dell'operatore economico e che tale bilancio sia certificato da primaria società di revisione.

Articolo 46 Rivalutazione dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4.

Articolo 47 Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. L'incarico di direttore tecnico è affidato a soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio e delle relative abilitazioni professionali:

a) per le classifiche pari o superiori alla V:

1) almeno laurea in ingegneria o in architettura o equipollente;

2) per le categorie OG 12 e OS **21 OG12 o OS 20B e OS21 anche la laurea in geologia;**

3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS 24-B anche i titoli di agrotecnico laureato, agronomo e dottore forestale.

b) per le classifiche dalla I alla IV è ammesso anche:

1) il diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni;

2) per le categorie OG 10, OS 3, OS 5, OS 19, OS 28, OS 30, anche il diploma di perito industriale elettrico, elettromeccanico o radiotecnico;

3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS 24-B anche il diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollente;

c) per le classifiche I e II è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei CEL attestanti tale condizione.

3. Per la qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2A, OS 2B, OS 24-B e OS 25, i soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti all'articolo 294.

4. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e rendono alla SOA una dichiarazione in tal senso. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

5. In caso di cessazione della direzione tecnica, l'impresa provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione e all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture entro i successivi dieci giorni. L'omissione della comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice.

6. La SOA, ricevuta la comunicazione di variazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 60 per la valutazione dell'idoneità del direttore tecnico indicato dall'impresa.

7. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione dell'attestazione nelle categorie e importi corrispondenti, qualora l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza ottenute con l'apporto dell'esperienza del direttore tecnico.

Articolo 48 **Contenuto delle attestazioni di qualificazione.**

1. Le informazioni da riportare nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 39 sono individuate dall'ANAC nel provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5.

Articolo 49 **Verifica triennale.**

1. Ai fini della verifica da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell'attestazione ai sensi dell'articolo 84, comma 11, del codice, l'impresa sottoscrive apposito contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione non prima di novanta giorni dalla scadenza del previsto termine triennale e non oltre sessanta giorni prima di detta scadenza. Nel caso di rispetto dei termini di cui al precedente periodo, l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio; qualora non siano rispettati detti termini, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica e comunque successivamente alla scadenza del triennio.
2. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza di cui al comma 1, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto l'istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa tempestivamente l'impresa dell'imminente scadenza del termine massimo fissato per il rilascio dell'attestazione, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA comunica in ogni caso l'esito della procedura.
5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti all'articolo 38.
6. La verifica ha ad oggetto il mantenimento dei requisiti di capacità strutturale previsti agli articoli 34 e 41, nonché all'articolo 39, commi 3, lettere a) e c), 5, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12 e all'articolo 52, commi 5 e 12. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 39, comma 12, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 39, comma 12, con una tolleranza del cinquanta per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 50 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale. È consentito il ripianamento di eventuali perdite di esercizio risultanti dal bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci prima della sottoscrizione del contratto con la SOA. In tal caso, la verifica triennale non si intende superata qualora il requisito riferito al patrimonio netto positivo non sia confermato nel bilancio annuale successivamente depositato.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'ANAC inviando all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro il termine di cui al comma 4, l'attestato revisionato

o comunicando all'impresa e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in quest'ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell'attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale.

8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lettera f).

9. Laddove, in luogo della verifica triennale, l'impresa richieda il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, l'efficacia della nuova attestazione decorre dalla data di scadenza del triennio se la richiesta è presentata almeno centocinquanta giorni prima di tale data; qualora detto termine non sia rispettato, la nuova attestazione ha efficacia dalla data del suo rilascio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni e i termini di cui all'articolo 37.

CAPO III CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 50 Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capo III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

3. Alla società partecipano i concorrenti interessati alla esecuzione unitaria; nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti o consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. I concorrenti partecipano alla società nella medesima percentuale indicata in sede di offerta o in proporzione nel caso di società per l'esecuzione unitaria di parte dell'appalto. Resta ferma la possibilità di modificare le quote ai sensi del presente articolo o comunque del codice.

4. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione in proprio. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti o consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 53.

Articolo 51 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice utilizza, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui all'allegato A indicate nel CEL emesso secondo le indicazioni contenute nell'articolo 105, comma 22, del codice. Il CEL riporta, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguiti dalle medesime anche se non indicate nel bando di gara;

b) l'impresa affidataria utilizza i lavori eseguiti direttamente.

2. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

Articolo 52 Consorzi stabili e reti d'impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane.

1. La qualificazione prevista dal presente articolo si applica sia nella fase iniziale di costituzione del consorzio stabile sia in qualsiasi altro periodo o fase.

2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati in proprio dal consorzio. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il consorzio o almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica IX e almeno due con classifica VII o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VIII. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 33, comma 2, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

3. I consorzi stabili che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche di cui all'articolo 39, comma 7, anche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati, nonché il requisito relativo all'organico medio annuo di cui all'articolo 39, comma 9, attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati.

Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

5. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati; l'attestazione di qualificazione di questi ultimi riporta la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.

6. Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.

7. La durata dell'attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all'articolo 84, comma 11, del codice; nel caso in cui l'attestazione di uno dei consorziati scada nel periodo intermedio prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio richiede alla SOA l'adeguamento della propria attestazione.

8. L'attestazione di un consorzio stabile riporta la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora la scadenza intermedia sia precedente alla scadenza quinquennale dell'attestazione.

9. Ai fini della qualificazione SOA, i soggetti di cui all'articolo 48, comma 14, del codice, sono equiparati ai consorzi stabili qualora i contratti di rete prevedano i requisiti previsti dall'articolo 45 comma 2, lettera c), del codice. Ai fini previsti all'articolo 60, i consorzi e le imprese di rete comunicano all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni della composizione del consorzio o della rete.

10. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei propri requisiti. Agli stessi si applicano i commi 2 e 3.

Articolo 53 Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori secondo i seguenti criteri:

a) per ciascuna categoria, la somma degli importi attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori non può superare l'importo certificato di oltre il trenta per cento. Per le categorie a qualificazione obbligatoria la somma degli importi attribuiti non può superare l'importo certificato di oltre il quaranta per cento;

b) l'importo massimo utilizzabile dal consorzio o dall'insieme dei consorziati esecutori, in ciascuna categoria equivale all'importo certificato.

Articolo 54 Terzi affidatari di lavori del contraente generale.

1. Ai terzi affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 194, comma 7, del codice sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dal presente regolamento per la corrispondente categoria e classifica di importo. I CEL sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi a cura del medesimo all'ANAC.
2. Ai terzi affidatari del contraente generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 11.

Articolo 55 Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione.

1. In deroga all'articolo 60, l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sospende l'obbligo della SOA di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, del codice. Qualora il provvedimento di decadenza dell'attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato. L'adozione della misura è annotata sul casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice a cura dell'ANAC.
2. In ogni caso l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione non esclude l'applicazione dell'articolo 60, e delle disposizioni del codice antimafia se, nel corso dell'esecuzione del contratto, viene meno un requisito di ordine generale diverso rispetto a quello dell'articolo 80, comma 2, del codice oppure un requisito speciale che ha consentito il rilascio dell'attestazione.
3. Nei casi indicati al comma 1, l'attestazione è utilizzabile esclusivamente per proseguire l'esecuzione del contratto oggetto di commissariamento e non consente la partecipazione a procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, né la sottoscrizione di nuovi contratti. Tale indicazione è oggetto di specifica annotazione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice a cura dell'ANAC.
4. Se nel corso dell'esecuzione del contratto oggetto di commissariamento scade il termine triennale o quinquennale di validità dell'attestazione, l'operatore economico si sottopone a verifica triennale o chiede il rinnovo dell'attestazione medesima. La SOA svolge l'ordinaria attività di verifica ad eccezione della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, del codice in quanto considerata assolta dai requisiti di carattere generale dei commissari.
5. La misura straordinaria sospende l'efficacia dell'informazione interdittiva antimafia ai fini della decadenza dall'attestazione, nei soli limiti degli atti occorrenti a portare a compimento il contratto oggetto di commissariamento e richiama l'attenzione dei commissari affinché, laddove nell'espletamento dell'incarico acquisiscano notizia di un uso difforme dell'attestazione, provvedano a darne tempestiva segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.
6. In sede di notifica all'impresa del decreto di applicazione della misura straordinaria, è richiamata la responsabilità degli amministratori ordinari rispetto al divieto di eseguire ulteriori contratti pubblici.

7. La cessazione della misura di straordinaria e temporanea gestione è comunicata dagli amministratori della società alla SOA competente ai fini della dichiarazione di decadenza dell'attestazione oppure della dichiarazione di cessazione della sospensione dell'efficacia del provvedimento di decadenza già adottato e all'ANAC ai fini della cancellazione delle annotazioni di cui ai commi 1 e 2 e dell'annotazione del provvedimento adottato dalla SOA.

CAPO IV QUALIFICAZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA

Articolo 56 Ambito di applicazione.

1. In caso di cessione, fusione, scissione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono utilizzare, per la qualificazione, i requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all'azienda o al ramo d'azienda acquisito.
2. Nel caso di affitto di azienda, l'impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa affittante se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 2556, comma 2, del codice civile.
3. Non è consentito al comodatario di un'azienda o di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa comodante.
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi di conferimento totale dell'impresa individuale, in una società a responsabilità limitata unipersonale, a seguito del decesso del titolare, nell'impresa costituita dagli eredi in forma societaria e di donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da parte dei donatori sotto forma di società. In tali casi il rilascio dell'attestazione di qualificazione all'impresa costituita in forma societaria avviene mediante variazione minima dell'attestazione rilasciata all'impresa dante causa.
5. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

Articolo 57 Valutazione dei requisiti di qualificazione.

1. L'impresa che intende conseguire l'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 56, commi 1 o 2, presenta alla SOA il contratto di trasferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda e l'ulteriore eventuale documentazione specificamente richiesta dalla SOA medesima.
2. La SOA verifica la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 in capo all'impresa richiedente l'attestazione.

3. L'impresa avente causa può avvalersi dei requisiti di carattere speciale di cui all'articolo 39 maturati dall'impresa dante causa se il complesso aziendale trasferito è caratterizzato da una capacità produttiva attuale. Tale capacità è verificata dalla SOA accertando la sussistenza degli indicatori riportati nella tabella di cui all'allegato C. Il rispetto di tutti gli indicatori consente di utilizzare per intero i requisiti di qualificazione maturati dall'impresa cedente. Lo scostamento non superiore al 5 per cento dai valori minimi degli indicatori consente l'utilizzo dei requisiti oggetto di cessione. Per scostamenti superiori al 5 per cento e inferiori al 50 per cento l'entità dei requisiti utilizzabili è determinata abbattendo il valore dei requisiti oggetto di cessione della quota corrispondente allo scostamento. La SOA è tenuta alla compilazione della tabella di cui all'allegato C e alla relativa trasmissione all'ANAC secondo le indicazioni dalla medesima fornite.

Articolo 58 Obblighi di comunicazione e attività di verifica.

1. L'impresa che ha trasferito l'azienda o un suo ramo ne fornisce comunicazione entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di trasferimento alla SOA che ha rilasciato l'attestazione in corso di validità e all'ANAC pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice.

2. La SOA che ha sottoscritto il contratto di attestazione con un'impresa che intende avvalersi dei requisiti di un'impresa dante causa trasmette all'ANAC il modulo di cui all'allegato D e la documentazione ivi indicata.

3. Qualora l'impresa dante causa sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione all'ANAC dei documenti e del modulo di cui al comma 2, la SOA che ha sottoscritto il contratto con l'impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione allegata anche alla SOA che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa.

4. La SOA che ha attestato l'impresa dante causa provvede, entro quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui al comma 2 e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, alla decadenza o alla revisione dell'attestazione con decorrenza dalla data di efficacia del contratto di cessione e trasmette all'ANAC, entro i successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza dell'attestazione o l'attestazione revisionata. Se il trasferimento riguarda contratti in corso di esecuzione il dante causa nelle more degli accertamenti conserva la titolarità dei contratti.

5. La SOA che ha stipulato il contratto con l'impresa avente causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa, prima del rilascio dell'attestazione, verifica l'avvenuta decadenza o revisione dell'attestazione dell'impresa dante causa.

6. L'ANAC inserisce nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa avente causa, l'annotazione contenente l'informazione che l'attestazione è stata rilasciata a seguito di un'operazione di cessione che ha comportato l'utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di attestazione.

7. Gli adempimenti previsti dai commi dal 2 al 5, sono eseguiti secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

8. Qualora l'ANAC riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui ai commi dal 2 al 5, ferma restando l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico delle stesse SOA inadempienti ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice, sollecita l'assunzione, da parte della SOA dell'impresa dante

causa, del provvedimento di decadenza o di revisione dell'attestazione. In caso di protrazione dell'inadempienza, l'ANAC avvia un procedimento finalizzato all'annullamento dell'attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice.

Articolo 59 Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari.

1. Nel caso in cui sia richiesta l'attestazione di qualificazione da parte di un'impresa avente causa che abbia acquisito l'azienda o un suo ramo da un'impresa fallita, l'utilizzo, da parte dell'impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all'impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell'impresa dante causa.

2. La verifica dell'integrità del complesso aziendale trasferito è condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 57, comma 3, avvalendosi dell'inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di fallimento o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato.

3. L'irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettera g), del codice nei confronti dell'impresa dante causa comporta l'impossibilità, per l'impresa avente causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall'impresa colpita dalla sanzione per l'intera durata del periodo interdittivo. Resta ferma la possibilità, per l'impresa avente causa, di conseguire l'attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in proprio o provenienti da soggetto diverso dall'impresa sottoposta a sanzione interdittiva.

4. Qualora nei confronti dell'impresa dante causa sia pendente un procedimento ai sensi dell'articolo 60, comma 1, secondo periodo del presente regolamento o dell'articolo 84, comma 4-bis, del codice, la SOA che ha sottoscritto un contratto di attestazione con l'impresa avente causa è tenuta ad a comunicare all'impresa la pendenza del procedimento e gli eventuali effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione. Tale comunicazione è inserita nel fascicolo virtuale dell'impresa di cui all'articolo 22, comma 3.

5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l'operatività della causa interdittiva a carico dell'impresa affittante non consente all'impresa affittuaria di proseguire nell'utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, avviano la verifica di cui all'articolo 60, comma 1, invitando l'impresa affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento o la decadenza dell'attestazione.

CAPO V SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 60 Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Le SOA dichiarano la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti. A tal fine le imprese comunicano all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui all'articolo 47, secondo le modalità indicate dall'ANAC, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, del codice. La decadenza dell'attestazione è dichiarata anche nel caso in cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.

2. Il diniego e la decadenza dell'attestazione sono dichiarati all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall'accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro trenta giorni dall'avvio.

3. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC l'avvio dei procedimenti di cui al comma 3, e il relativo esito.

4. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni di qualificazione sono annotati nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice a cura dell'ANAC.

Articolo 61 Sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione.

1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'istanza di verifica di cui all'articolo 84, comma 6, del codice, l'ANAC, valutata la fondatezza della condotta contestata, dispone la sospensione cautelare dell'attestazione nei termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice. Contestualmente, l'ANAC richiede alla SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di segnalazione l'avvio del procedimento di cui all'articolo 60, comma 2, volto all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'articolo 84, comma 6, del codice, comunica all'impresa interessata e all'ANAC la conferma di validità dell'attestazione. L'ANAC dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare dell'attestazione e cancella la relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice.

3. Nel caso in cui la SOA accerti l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'articolo 84, comma 6, del codice, comunica all'impresa e all'ANAC la decadenza dell'attestazione. L'ANAC inserisce la relativa notizia nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice. Nel caso in cui la SOA accerti l'intervenuta presentazione di documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all'ANAC che avvia il procedimento di cui all'articolo 84, comma 4-bis, del codice.

CAPO VI QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE

Articolo 62 Sistema di qualificazione.

1. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 197, comma 4, del codice, disciplinate nel presente capo, sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai sensi dell'articolo 197, comma 2, del codice i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. La qualificazione conseguita in una classifica abilita il contraente generale a partecipare alle gare con importo a base di gara non superiore a quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito il complesso dei requisiti di cui all'articolo 63.

3. I contraenti generali sono qualificati per classifiche secondo i seguenti livelli di importo:

I) fino a 350 milioni di euro;

II) fino a 700 milioni di euro;

III) oltre 700 milioni di euro.

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 198 del codice e all'articolo 32, comma 4, il rilascio dell'attestazione di qualificazione a contraente generale costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini dell'affidamento unitario a contraente generale ai sensi dell'articolo 194 del codice.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute negli altri capi del presente titolo.

Articolo 63 Requisiti per la qualificazione del contraente generale.

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

a) il possesso di un sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al comma 2;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 64;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 65.

2. Il sistema di gestione per la qualità aziendale, certificato da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme della serie ISO/IEC 17000, è riferito agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività dallo stesso svolte ai sensi dell'articolo 194 del codice.

Articolo 64 Requisiti di ordine generale del contraente generale.

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono quelli previsti dall'articolo 80 del codice.

2. Il sistema di qualificazione accerta, anche avvalendosi della Banca Dati Nazionale degli operatori economici, di cui all'articolo 81, comma 1, del codice, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del codice. Si applica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38.

3. Le imprese in possesso di un'attestazione SOA in corso di validità, rilasciata ai sensi del capo I, possono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante presentazione dell'attestazione SOA. In tal caso, la validità dell'attestazione a contraente generale non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA. Il contraente generale provvede a comunicare al Sistema di qualificazione l'eventuale tempestivo rinnovo della stessa. In tal caso l'attestazione a contraente generale resta valida sino alla scadenza ordinaria.

Articolo 65 Requisiti di ordine speciale del contraente generale.

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono:

- a) idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. L'idoneità professionale è dimostrata dall'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e secondo quanto indicato dall'articolo 83, comma 3, del codice.

3. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata dalla cifra d'affari triennale convenzionale consolidata in lavori non inferiore a 500 milioni di euro per la classifica I, 1000 milioni di euro per la classifica II e 1300 milioni di euro per la classifica III, determinata calcolando il rapporto tra il patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile eventualmente integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante, e la cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio e eventualmente comprendente le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata all'impresa. Ove il rapporto tra il patrimonio netto e cifra d'affari triennale in lavori, determinati come sopra descritto sia inferiore al 20 per cento, la cifra d'affari triennale consolidata in lavori viene convenzionalmente ridotta, fino a riportare il rapporto al 20 per cento; ove superiore, la cifra di affari triennale consolidata in lavori è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al venti per cento, con il limite massimo di incremento del 50 per cento.

4. L'adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione, nell'ultimo quindicennio antecedente la richiesta di qualificazione, anche con qualsiasi mezzo, di un lavoro di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al 55 per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65 per cento della classifica richiesta. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati tutti i lavori, ivi compresi quelli oggetto di una concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV del codice dei contratti pubblici.

5. I lavori valutati ai fini del comma 4 sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quindicennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quindicennio. Per i lavori iniziati prima del quindicennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. L'ammissibilità dei lavori eseguiti all'estero viene effettuata sulla base della documentazione di cui all'articolo 45, comma 1 e del comma 3, primo periodo; il riferimento ivi contenuto alla SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se i lavori sono già stati ritenuti ammissibili da una SOA, il sistema di qualificazione, ai fini istruttori e limitatamente ai documenti di interesse, accede al pertinente fascicolo virtuale di cui all'articolo 22, comma 3.

6. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile della condotta dei lavori, responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a 30 milioni di euro per la classifica I, a 50 milioni di euro per la classifica II e a 60 milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, a sei unità per la classifica II e a nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono, a tale fine, una dichiarazione di unicità di incarico;

c) dall'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione per le imprese di categoria superiore alla VII, ovvero la presenza in organico dello staff di progettisti di cui all'articolo 88, comma 1, nel numero minimo stabilito per le imprese di categoria superiore alla VII;

d) dalla presenza di almeno due direttori tecnici dotati di esperienza acquisita in qualità di responsabili di progetto di cui alla lettera b), ovvero dotati di adeguata competenza acquisita anche attraverso la frequenza, con superamento dell'esame finale, di corsi di formazione in materia di Project Management.

7. L'ANAC, sulla base dei modelli di cui agli allegati F e F-1, predispone ed implementa nella propria banca dati i CEL per i lavori svolti dagli operatori economici con affidamento a contraente generale.

Articolo 66 Procedure per la qualificazione del contraente generale.

1. Le imprese che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 62, inviano per posta certificata al Sistema di qualificazione:

a) la domanda di qualificazione;

b) la documentazione concernente il possesso dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, indicata negli articoli da 70 a 72;

c) l'attestato del versamento degli oneri di cui all'allegato E - Parte II.

2. La domanda e la documentazione trasmesse a norma del comma 1 sono conformi alle istruzioni di dettaglio e ai modelli pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ogni documento reca la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore. Tutte le comunicazioni avvengono via posta elettronica certificata.

3. Il Sistema di qualificazione, ricevuta la domanda, verifica la completezza della medesima e della documentazione allegata entro sessanta giorni. Nel caso di verifica positiva della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso, quali dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata. All'impresa viene altresì comunicata l'eventuale incompletezza della documentazione presentata ai fini dell'integrazione e la conseguente interruzione del termine dei sessanta giorni. In assenza di riscontro da parte dell'impresa alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, il Sistema di qualificazione procede a formale diffida a mezzo PEC, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, la richiesta di qualificazione decade. Il Sistema di qualificazione, anche d'ufficio, acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. Verificati i contenuti della documentazione trasmessa e conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a quelli indicati al comma 3, il Sistema di qualificazione trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito detto riscontro, il Sistema di qualificazione procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Sistema di qualificazione, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

5. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti

dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7.

6. Il Sistema di qualificazione può provvedere, successivamente al rilascio dell'attestazione, a verifiche, anche a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida a mezzo PEC, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità.

7. L'attestazione rilasciata dal Sistema di qualificazione cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Sistema di qualificazione cura le conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'ANAC, e assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Le imprese attestate comunicano al Sistema di qualificazione, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale.

9. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione, il contraente generale presenta l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 67 Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale.

1. I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati almeno di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente e abilitati all'esercizio della professione secondo la normativa vigente. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante l'equivalenza del titolo posseduto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

2. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità di cui all'articolo 65, comma 6, necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente o direttore tecnico uscente con soggetto di analoga idoneità entro venti giorni, dandone notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dieci giorni con l'indicazione di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del soggetto proposto.

3. Se l'impresa non provvede alla sostituzione di uno dei soggetti di cui al comma precedente, il Sistema di qualificazione dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 73 in caso di carenza del requisito di adeguato organico tecnico e dirigenziale;

b) la riduzione della classifica di qualificazione sulla base del numero residuo di unità di cui all'articolo 65, comma 6.

Articolo 68 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione a contraente generale di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.
2. Gli operatori di cui al comma 1, che intendono richiedere la qualificazione a contraente generale secondo l'ordinamento italiano, trasmettono la documentazione al Sistema di qualificazione. Essi forniscono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
3. Qualora gli operatori di cui al comma 1 intendano, invece, qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana.
4. È fatto salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice.

Articolo 69 Qualificazione da parte di imprese singole in forma di società commerciali o cooperative.

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente titolo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione inerente il possesso del sistema di gestione per la qualità di cui all'articolo 63, comma 2;
 - b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 64, secondo lo schema indicato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero attestazione SOA in corso di validità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3;
 - c) per i requisiti di ordine speciale:
 - 1) quanto alla adeguata capacità economica e finanziaria: bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 3;
 - 2) quanto alla adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 65, comma 4, i CEL di cui ai modelli di cui all'allegato F indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Sistema di qualificazione, tramite il casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, ovvero, per i lavori eseguiti all'estero, la documentazione di cui all'articolo 45;
 - 3) quanto all'adeguato organico tecnico e dirigenziale:

3.1. estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa e dei direttori tecnici. Per il personale non presente in organico, è esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;

3.2. ai fini della dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai direttori tecnici, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante il possesso dei titoli di studio e abilitativi di cui all'articolo 67 e le esperienze acquisite in qualità di responsabile della condotta dei lavori, di cantiere o di progetto, come da modello in allegato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I direttori tecnici indicano gli estremi dei certificati lavori presenti sul casellario informatico, ovvero allegano la analoga documentazione probante, attestanti il possesso dell'esperienza dichiarata. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici contiene anche la dichiarazione concernente l'unicità dell'incarico ricoperto nei confronti dell'impresa istante;

3.3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 6, lettere c) e d);

4) autocertificazione inerente l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 70 Qualificazione dei consorzi stabili.

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziate per la classifica I e non più di quattro consorziate per la classifica II e III. Le consorziate assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.

2. Per tali consorzi:

a) il requisito del sistema di gestione per la qualità aziendale, di cui all'articolo 63, comma 2, qualora non posseduto dal consorzio, è posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

b) i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 64 devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio. Al consorzio e ai consorziati si applica l'articolo 64, comma 3;

c) il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo alla cifra d'affari in lavori, di cui all'articolo 65, comma 3, è convenzionalmente incrementato del 20 per cento nel primo anno di vita del consorzio, del 15 per cento nel secondo anno e del 10 per cento nel terzo, quarto e quinto anno.

3. Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.

4. All'atto della aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a 10 milioni di euro per la classifica I, a 10 milioni di euro per la classifica II, a 30 milioni di euro per la classifica III. Tale importo è ridotto del 30 per cento, qualora il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'articolo 65, comma 3, sia superiore al 30 per cento ovvero del 50 per cento qualora il requisito sia superiore al 40 per cento.

5. Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica il regime di responsabilità di cui all'articolo 194 del codice. Ove non si avvalga di tale facoltà, il consorzio stabile adegua il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, se quest'ultimo è superiore a quello di cui al comma 4.

Articolo 71 Qualificazione dei consorzi di cooperative.

1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, secondo quanto indicato all'articolo 63. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- a) certificazione di qualità di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a);
- b) documenti di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b), ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale;
- c) documenti di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), numero 1), riferiti al consorzio e documenti di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), numeri 2), 3) e 4) riferiti al consorzio o alle consorziate, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale.

2. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per qualunque classifica. In tal caso:

- a) la prevista assegnazione delle attività è comunicata dal consorzio in sede di presentazione dell'offerta, per le procedure aperte, e in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per le procedure ristrette;
- b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
- c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualificazione alla gara, ai sensi dell'articolo 198 del codice;
- d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi dell'articolo 194 del codice. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al medesimo articolo 194 del codice.

Articolo 72 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per l'avvalimento in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, commi da 2 a 5 e 7, e il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all'articolo 63, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 73 Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione del contraente generale.

1. Il Sistema di qualificazione non rilascia l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale.
2. Il Sistema di qualificazione dichiara la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accerti che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti ovvero nel caso di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a). A tal fine le imprese comunicano al sistema di qualificazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito dell'adeguato organico tecnico e dirigenziale. La decadenza dell'attestazione è dichiarata anche nel caso in cui il Sistema di qualificazione accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell'attestazione sono dichiarati all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall'accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro trenta giorni dall'avvio.
4. Qualora il Sistema di qualificazione disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti degli operatori economici interessati, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la

decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice.

TITOLO III AVVALIMENTO

Articolo 74 Finalità dell'avvalimento.

1. Mediante l'avvalimento di cui all'articolo 89 del codice l'impresa ausiliata ottiene dall'impresa ausiliaria la messa a disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una procedura specifica di affidamento di un contratto di appalto o di concessione di lavori, servizi o forniture oppure per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, in cambio di un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale.

2. In caso di avvalimento per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, tra l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Articolo 75 Oggetto dell'avvalimento.

1. **L'impresa ausiliata può avvalersi dei requisiti di altri soggetti nei limiti dell'impegno contrattuale da questi assunto di mettere a disposizione, in suo favore, le corrispondenti risorse umane e strumentali per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto. Le risorse oggetto dell'avvalimento sono individuate nel contratto di avvalimento.**

2. Qualora non sia possibile l'individuazione dei mezzi e delle risorse a questi correlati, il contratto di avvalimento deve prevedere l'effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l'organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma. L'impresa ausiliaria può continuare ad utilizzare il complesso della sua organizzazione aziendale purché l'esecutore abbia in qualunque momento la possibilità di acquisire la disponibilità materiale di qualsiasi risorsa di cui abbia necessità per l'esecuzione del contratto. Tale condizione risulta espressamente dal contratto di avvalimento.

3. È consentito l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le risorse e l'apparato organizzativo dell'impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

4. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.